SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia delle dogane

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. **111.**

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali;

Vista la risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005, relativa alla missione denominata *United Nation Mission in Sudan*;

Vista l'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata *EUPOL Kinshasa*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate:

a) Over the Horizon Force in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione *Integrated Police Unit-IPU.*

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea* (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

Art. 2.

Missione ONU in Sudan

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata *United Nation Mission in Sudan*, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.

Art. 3.

Missione UE nella Repubblica democratica del Congo

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata *EUPOL Kinshasa*, di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.

Art. 4.

Consiglieri diplomatici

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 51.016 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 41.937 per l'invio in Kosovo di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 12.192 per l'invio in Bosnia-Erzegovina di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 5.

Missione ISAF in Afghanistan

1. Nell'ambito della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 2.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Per l'invio dei materiali in Afghanistan è autorizzata la spesa di euro 105.000.

Art. 6.

Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.849.123 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 7.

Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

Art. 8.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 875.

Art. 9.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 2 e 7, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, commi 5 e 8, 3 e 7, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 4 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 4, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 10.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 11.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2, 3 e 7, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Art. 12.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.

Art. 13.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 14.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 346.315.735 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0141

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. **112.**

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;

Vista la dichiarazione finale approvata dalla Conferenza internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;

Vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1° giugno 2005;

Vista l'azione comune 2005/190/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata *EUJUST LEX*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Art. 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Organizzazione della missione

1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui all'articolo 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 4.

Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata *EUJUST LEX*.

2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

Capo II

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ

Art. 5.

Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 212.972.175 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.

2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 961.356 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

4. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza irachene materiali di protezione individuale, armamento leggero ed equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'invio dei materiali in Iraq è autorizzata la spesa di euro 100.000.

Art. 6.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.747.

Art. 7.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente al contingente di cui all'articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale di cui all'articolo 5, comma 3, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 8.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 9.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

Art. 10.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.

Art. 11.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 237.414.446 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. **113.**

Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, il quale, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 78 del 2000;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, riguardante il regolamento che disciplina l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti dei Centri sportivi

1. I Centri sportivi delle Forze armate, di seguito denominati: «Centri», curano il mantenimento e la promozione dell'attività agonistica delle Forze armate e perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio delle stesse e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

Art. 2.

Riconoscimento e affiliazione

1. I Centri sono rappresentati nel Comitato sportivo militare e sono riconosciuti, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. I Centri ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 3.

Reclutamento degli atleti

1. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorché non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, ed abbiano conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, alla cui valutazione provvede la commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.

3. Per il personale di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

4. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base.

5. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente può essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Art. 4.

Reclutamento degli istruttori

1. Il reclutamento degli istruttori ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della citata legge n. 226 del 2004.

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorché non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso:

a) dei requisiti necessari per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411; l'idoneità al servizio militare è accertata con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3;

b) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente;

c) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal CONI o da una federazione sportiva nazionale; per le discipline sportive per cui il CONI o le federazioni sportive non rilascino la certificazione di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, l'esame delle eventuali certificazioni presentate dal candidato è devoluto alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6;

d) di apposita documentazione attestante l'attività svolta in qualità di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando.

3. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a fare acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari.

4. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente può essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Art. 5.

Bandi di concorso

1. I concorsi di cui agli articoli 3 e 4 sono indetti con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei quali sono indicati:

a) il numero complessivo dei posti messi a concorso suddivisi per disciplina sportiva e relativa specialità;

b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili;

d) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti;

e) la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, comma 3;

f) ogni altra prescrizione o notizia utile.

2. Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione esaminatrice nominata, per ognuno dei concorsi di cui agli articoli 3 e 4, dalla Direzione generale per il personale militare, composta da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, presidente;

b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, membro;

c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Forza armata interessata.

Art. 7.

Trasferimento del personale non più idoneo

1. I militari atleti o istruttori ritenuti non più idonei sono dimessi dall'attività agonistica con provvedimento del Capo di stato maggiore della forza armata di appartenenza o da un'autorità da questi delegata, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici dell'atleta o dell'istruttore.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità all'attività agonistica sono le seguenti:

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo di Stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata;

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata nell'ambito dei Centri;

c) mancato riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

d) provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Il personale non più idoneo all'attività agonistica presso i Centri può essere:

a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio della Forza armata:

1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto della Forza armata;

2) in qualsiasi altro incarico, purché idoneo al servizio militare nella categoria di appartenenza e previa frequenza, ove previsto, di uno specifico corso;

b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.

4. Il periodo di servizio presso i Centri in qualità di atleta o istruttore è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste per l'avanzamento.

Art. 8.

Trattamento giuridico ed economico

1. Gli atleti di cui all'articolo 3 e gli istruttori di cui all'articolo 4 ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Art. 9.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 397

TABELLA A
(prevista dall'art. 5, comma 2)

A) CATEGORIA I

TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL CONI OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI OVVERO, PER LE DISCIPLINE SPORTIVE NON FEDERATE O AFFILIATE AL CONI, DAL COMITATO SPORTIVO MILITARE.

Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

1. medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;

2. record olimpico: punti 30;

3. medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;

4. record mondiale: punti 25;

5. vincitore coppa del mondo: punti 20;

6. medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;

7. record europeo: punti 15;

8. vincitore coppa europea: punti 12;

9. medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10;

10. medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;

11. record italiano: punti 12;

12. vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;

13. vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;

14. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;

15. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;

16. vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;

17. vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5.

B) CATEGORIA II.

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI RILASCIATE DA ISTITUTO STATALE O UNIVERSITÀ OVVERO DAL CONI OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI OVVERO, PER LE DISCIPLINE SPORTIVE NON FEDERATE O AFFILIATE AL CONI, DAL COMITATO SPORTIVO MILITARE.

1. laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;

2. laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;

3. master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;

4. master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;

5. abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;

6. corso di specializzazione post laurea: punti 2;

7. diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 2;

8. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

I punteggi previsti ai punti 1, 2 e 7 non sono cumulabili.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2000, n. 79) concernente delega al Governo in materia di riordinamento dell'Arma dei carabinieri, del corpo forestale dello Stato, del corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, è il seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).* — 1.-3. *(Omissis).*

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno, precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 2004, n. 204) concernente sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva è il seguente:

«Art. 11 *(Reclutamento).* — 1. *(Omissis).*

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1º aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122.

— Il testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1987, n. 11), concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, è il seguente:

«Art. 29 *(Attività sportiva).* — 1. Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto.

4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.

6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati».

— Il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, concernente approvazione del regolamento che disciplina l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1988, n. 257.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente dalla Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina dalle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 3:

— La tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, è la seguente:

«TABELLA A
(vedi art. 5, comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate	anno 2005	anno 2006
Primi marescialli	14.578	14.023
Marescialli	50.784	50.311
Sergenti	11.353	12.633
Volontari in servizio permanente	33.176	35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni	34.550	32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno	23.659	19.686».

— Il testo dell'art. 23, comma 2, della citata legge n. 226 del 2004 è il seguente:

«Art. 23 *(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).* — 1. *(Omissis).*

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge».

— Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta la tabella A, come notificata dalla citata legge n. 226 del 2004:

«TABELLA A
(prevista dall'art. 2, comma 2)

RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DEL PESONALE DELLE F.A. DA CONSEGUIRE ALLA DATA DEL 1º GENNAIO 2001

Categorie	Forza armata		
	Esercito	Marina	Aeronautica
Ufficiali	12.050	4.500	5.700
Sottufficiali			
Aiutanti	2.400	2.178	3.000
Marescialli	5.583	5.774	6.480
Sergenti	16.108	5.624	16.800
Totale	24.091	13.576	26.280
Volontari di truppa			
VSP	56.281	10.000	7.049
VFP	19.578	5.924	4.971
Totale	75.859	15.924	12.020
Totale generale	112.000	34.000	44.000».

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 226 del 2004 è il seguente:

«Art. 11 *(Reclutamento).* — 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a), c), d), e), g)* e *h),* e degli ulteriori seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore, ai trent'anni compiuti.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'art. 2 della presente legge.

4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1987, n. 236) recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, è il seguente:

«Art. 2 *(Ministero della difesa: Forze armate).* — 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza:

a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1.95».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2000, n. 107) recante il regolamento in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare è il seguente:

«Art. 2 *(Idoneità al servizio militare).* — 1. - 2. *(Omissis).*

3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al presente regolamento. Il giudizio di inidoneità permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo ed altresì per le infermità suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio».

Note all'art. 4:

— Per la tabella A allegata alla legge n. 226 del 2003 e per la tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001, si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 226 del 2004 si veda nelle note all'art. 3.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Minsistri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1987, n. 236.

— Per i riferimenti della legge n. 226 del 2004 si veda nelle note all'art. 3.

05G0134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 11 maggio 2005.

Delega di funzioni del Ministro della funzione pubblica, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Learco Saporito.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare l'art. 11 che ha istituito l'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 con il quale l'on. Mario Baccini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2005 con il quale al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il sen. Learco Saporito è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito la cura delle funzioni e la definizione degli obiettivi indicati nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo esercitate dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito coopera, in relazione alle risorse individuate, agli indirizzi politici e alle direttive definiti dal Ministro on. Mario Baccini, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, per l'attuazione dei seguenti obiettivi e priorità nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica:

a) il coordinamento delle attività inerenti l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni centrali anche in riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione delle stesse;

b) il coordinamento delle iniziative dirette ad assicurare il sostegno e la diffusione dell'innovazione amministrativa e la trasparenza della gestione, al fine di conseguire il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese, anche sotto il profilo della qualità dei servizi resi, ricorrendo a strutture di coordinamento con l'attività di competenza del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

c) il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della legge 6 luglio 2002, n. 137;

d) il coordinamento delle iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese;

e) il coordinamento delle attività inerenti alla semplificazione e al riassetto delle procedure amministrative e alla qualità della regolazione, avvalendosi a tali fini anche dell'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;

f) le attività in materia di valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

1. Salvo la delega di specifiche attività, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito coadiuva il Ministro nelle seguenti funzioni nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica:

a) il riordino e la riorganizzazione degli enti di ricerca, svolgendo azione di coordinamento di progetti, anche di livello internazionale, nei quali risultino impegnate istituzioni pubbliche e private e cooperando con il Ministro nello svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) il monitoraggio dell'attività contrattuale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ai fini di un corretto, efficace ed efficiente svolgimento della stessa, anche in riferimento all'impatto della stessa attività sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

c) l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione sulle attività formative della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez nonché il monitoraggio della qualità e dell'efficienza delle attività formative delle pubbliche amministrazioni;

d) l'attuazione delle procedure di reclutamento del personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la competenza del Ministro per le nomine delle commissioni e per i decreti di programmazione delle assunzioni;

e) l'adozione delle iniziative e delle misure volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti ai servizi sociali, alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando le strutture ispettive previste dall'ordinamento vigente;

f) la presidenza della conferenza dei dirigenti generali preposta ai servizi del personale e di organizzazione;

g) la sostituzione del Ministro, ove questi non sia presente, nella presidenza degli organismi collegiali che siano istituiti nell'ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione nonché, di volta in volta, negli altri organismi collegiali ai quali il Ministro partecipa;

h) lo studio delle attività e delle iniziative inerenti ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

i) l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

j) lo svolgimento delle attività residuali della segreteria del ruolo unico e l'attuazione della normativa della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

k) il riordino delle autorità ed istituzioni indipendenti;

l) lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato,

m) l'istituzione di commissioni e gruppi di lavoro nelle materie delegate.

2. Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito, ove specificamente delegato:

a) rappresenta il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

b) rappresenta il Ministro nelle audizioni parlamentari;

c) interviene presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni a risposta orale;

d) risponde, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta.

Art. 3.

1. Nelle attribuzioni di cui ai precedenti articoli non sono compresi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell'ambito delle competenze del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del presente decreto.

2. Le funzioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, non previste dal presente provvedimento, possono essere esercitate a richiesta del Ministro in caso di assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 maggio 2005

Il Ministro: BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 120

05A06406

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2005.

Variazione di prezzo di due marche di sigarette di provenienza U.E.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli dei tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e comrrercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di provenienza UE, presentata dalla ditta Altadis Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A allegata al citato decreto direttoriale 11 novembre 2004;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 11 novembre 2004, delle sottoindicate marche di sigarette di provenienza UE, è variato come segue:

Sigarette - Tabella A
Marche di provenienza UE

		Da € kg Conv.le	A € kg Conv.le	Pari a € Conf.
News Blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	140,00	2,80
News red	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	140,00	2,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 334

05A06401

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 13255 del 30 maggio 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei Servizi catastali e del Servizio di pubblicità immobiliare il giorno 30 maggio 2005, nonché specificate le cause di tale disservizio;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, limitato ai Servizi catastali e al Servizio di pubblicità immobiliare e dipeso da un'anomalia all'impianto di climatizzazione all'interno del locale dedicato al ricovero degli impianti informatici C.E.D. avvenuta alle ore 2.30 del 30 maggio 2005 ed accertata dal gestore di sistema dell'ufficio alle ore 7.30 del 30 maggio 2005;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 9963 del 16 giugno 2005;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Milano dalle ore 8 alle ore 12 e del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Milano dalle ore 8.30 alle ore 12 del giorno 30 maggio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 giugno 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A06202

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 23 giugno 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Vicenza.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 25220 del 21 giugno 2005 della direzione regionale per il Veneto relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Vicenza;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

Adotta la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Vicenza.

A far data dal 1° luglio 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Vicenza, dipendente dalla direzione regionale per il Veneto.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la dogana di Vicenza.

L'ufficio delle dogane di Vicenza ha competenza territoriale sulla provincia di Vicenza ed assume le competenze della soppressa dogana di Vicenza e, relativamente all'omonima provincia, della circoscrizione doganale di Padova e dell'ufficio tecnico di finanza di Verona.

La circoscrizione doganale di Padova mantiene la competenza territoriale sulle province di Padova e Rovigo.

L'ufficio tecnico di finanza di Verona mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Verona.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Vicenza vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Vicenza e, relativamente alla provincia di Vicenza, del direttore della circoscrizione doganale di Padova e del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Verona.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Vicenza è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Vicenza assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 23 giugno 2005

Il direttore: GUAIANA

05A06474

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 giugno 2005.

Classificazione del medicinale «Seractil» (dexibuprofene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 17/18 maggio 2005;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SERACTIL (dexibuprofene) è classificato come segue:

confezione: 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.I.C. n. 034765139/M (in base 10), 114YBM (in base 32);

classe di rimorsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06404

DETERMINAZIONE 22 giugno 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kivexa» (abacavir/lamivudina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 44/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale KIVEXA (abacavir/lamivudina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 dicembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/04/298/001 Kivexa - abacavir 600 mg (come abacavir solfato) lamivudina 300 mg compressa rivestita con film uso orale flacone HDPE 30 compresse;

EU/1/04/298/002 Kivexa - abacavir 600 mg (come abacavir solfato) lamivudina 300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC/alluminio) 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/91;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17/18 maggio 2005;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale KIVEXA debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale KIVEXA (abacavir/lamivudina) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezioni:

Abacavir 600 mg (come abacavir solfato) lamivudina 300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC/alluminio) 30 compresse - A.I.C. n. 036644019/E (in base 10), 12Y95M (in base 32);

Abacavir 600 mg (come abacavir solfato) lamivudina 300 mg compressa rivestita con film uso orale flacone HDPE 30 compresse - A.I.C. n. 036644021/E (in base 10), 12Y95P (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Kivexa è indicato nella terapia di combinazione antiretrovirale per il trattamento di adulti e adolescenti di età superiore ai dodici anni con infezione da virus dell'Immunodeficienza Umana (HIV).

Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale KIVEXA (abacavir/lamivudina) è classificata come segue:

Confezioni:

Abacavir 600 mg (come abacavir solfato) lamivudina 300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC/alluminio) 30 compresse - A.I.C. n. 036644019/E (in base 10), 12Y95M (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 381,04 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 628,87 euro;

Abacavir 600 mg (come abacavir solfato) lamivudina 300 mg compressa rivestita con film uso orale flacone HDPE 30 compresse - A.I.C. n. 036644021/E (in base 10), 12Y95P (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 381,04 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 628,87 euro.

Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4.
Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06403

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DELIBERAZIONE 16 giugno 2005.

Conto finanziario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l'anno 2004.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Nella seduta del 1° giugno 2005

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 ed in particolare l'art. 53-*bis;*

Visto l'art. 9 del regolamento di autonomia finanziaria e contabile, approvato dal Consiglio di presidenza nelle sedute del 17 gennaio e del 28 febbraio 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2003, n. 89;

Vista la relazione illustrativa del segretario generale della giustizia amministrativa in data 24 maggio 2005;

Vista la proposta favorevole della III commissione permanente in data 31 maggio 2005;

Delibera

di approvare il conto finanziario per l'anno 2004 secondo le allegate tabelle, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 16 giugno 2005

Il presidente: DE ROBERTO

ALLEGATO

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO E RAGIONERIA

Relazione illustrativa al conto finanziario dell'anno 2004.

PREMESSA

La gestione finanziaria dell'anno 2004 ha risentito in maniera evidente della manovra correttiva dell'andamento della finanza pubblica approvata con il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, volta al mantenimento degli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 2004 nonché a livello europeo.

Le riduzioni alle autorizzazioni di spesa hanno interessato anche il Consiglio di Stato il cui fondo iscritto al capitolo 2170 del bilancio del Ministero Economia e Finanze, è stato ridotto di € 6.270.000,00 pari a circa il 3,78% dell'intero stanziamento.

Si procede, ora, ad analizzare brevemente le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario elaborato da questo Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria ai sensi dell'art. 9, primo comma, del Regolamento di autonomia finanziaria deliberato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 17 gennaio 2003 e 28 febbraio 2003.

ENTRATA

Le entrate previste inizialmente in € 170.384.445,00 hanno avuto, nel corso dell'esercizio un incremento pari ad € 7.249.297,87 determinato dalle seguenti variazioni:

• Fondo funzionamento Consiglio di Stato e TT.AA.RR.	+ 8.116.765,00
• Fondo perequativo emolumenti magistrati	+ 1.823.834,73
• Entrate eventuali e diverse	+ 795.543,40
• Minore accertamento avanzo di amministrazione definitivo	- 3.486.845,26
TOTALE VARIAZIONI ANNO 2004	*+ 7.249.297,87*

Le entrate definitive ammontano, pertanto, ad € 177.633.742,87. Esse risultano accertate per € 168.028.088,26 e riscosse per € 167.928.088,26 registrando un residuo attivo da riscuotere di € 100.000,00. Esso riguarda una rimanenza dello stanziamento del fondo proveniente dal bilancio dello Stato, in quanto tale variazione è stata resa disponibile il 14.12.2004 dopo la chiusura della contabilità dell'esercizio 2004.

Il suddetto fondo previsto per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. (€ 164.854.765,02) presenta un incremento del 5,15% rispetto alla somma accertata allo stesso titolo nell'anno 2003 (€ 156.778.354,00).

Pertanto le entrate del bilancio autonomo della giustizia amministrativa per l'anno 2004 evidenziano un incremento complessivo del 4,88% in relazione ai dati del consuntivo 2003.

SPESA

Competenza

Le previsioni iniziali di spesa, nonché quelle definitive, sono complessivamente pari a quelle relative all'entrata per il principio del pareggio del bilancio. Le variazioni alle poste iniziali, riassunte nell'apposito allegato c), sono costituite, oltre che dalle corrispondenti assegnazioni ai capitoli interessati dalle variazioni di entrata di cui si è già detto, da prelevamenti dal fondo di riserva per un importo complessivo di euro 2.307.630,62 e da alcuni storni tra i vari capitoli di bilancio. Si chiarisce che il fondo di riserva, inizialmente dotato di euro 1.703.799,00, è stato successivamente incrementato di euro 3.297.968,31 per cui ammonta a fine esercizio ad € 5.001.767,31 entro il limite del 4% delle spese correnti.

Le somme impegnate ammontano a euro 169.345.367,56, pari al 95,34 per cento delle somme stanziate, che è superiore alla corrispondente percentuale (94,70%) rilevata per il 2003. La differenza di euro 8.288.383,05, rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, costituisce le economie di bilancio realizzate nel corso dell'esercizio.

Della predetta somma di euro 169.345.367,56, sono stati pagati euro 159.589.456,82, per cui rimangono da pagare euro 9.755.903,00, pari a circa il 6,11%.

Il totale complessivo delle spese (169.345.367,56) evidenzia un decremento dello 0,93% rispetto alle spese dell'esercizio 2003 (€ 170.928.694,59).

Le spese per l'acquisto dei beni e servizi e quelle relative all'informatica (€ 32.973.815,05) presentano una diminuzione del 7,95% rispetto alle stesse spese dell'anno 2003 (€ 35.596.171,23); per le spese in conto capitale (€ 2.396.201,41) la diminuzione è del 47,60% in relazione alle analoghe spese sostenute nel decorso esercizio (€ 3.536.867,69). Le decurtazioni sopradescritte, determinate dalla manovra correttiva segnalata nelle premesse, hanno consentito solo in parte di sostenere le iniziative programmate nel bilancio per l'anno 2004 in quei settori individuati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Residui

I residui passivi provenienti dalla passata gestione ammontavano ad euro 22.518.600,13. Nel corso dell'esercizio sono state disimpegnate somme per euro 457.988,44. La parte rimanente è stata pagata per euro 13.399.998,88, per cui sono rinviati all'esercizio successivo euro 8.660.612,81. Essi riguardano in massima parte le spese in conto capitale (informatica) per le quali, com'è noto, è più lungo l'iter delle procedure di spesa. Si è comunque in presenza di una percentuale di smaltimento dei residui del 59 per cento circa, al di sotto della corrispondente percentuale (60,61) dello scorso esercizio.

Aggiungendo a detto importo quello dei residui provenienti dalla competenza (€ 9.755.903,00), si ha una somma complessiva di euro 18.416.515,81 che rappresenta la situazione complessiva dei residui passivi al 31 dicembre 2004. Parte di essi, per un importo di euro 2.482.739,25 è costituita da somme conservate in bilancio in assenza di impegni formali, in applicazione delle vigenti norme di contabilità. I capitoli interessati sono quelli concernente il fondo unico di amministrazione (euro 2.478.951,99) di parte corrente e quello riguardante le spese per il sistema informativo (euro 3.787,26) di parte capitale.

GESTIONE DI COMPETENZA – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DI CASSA

La gestione dei flussi finanziari dell'anno 2004 presenta un disavanzo di esercizio di euro 1.317.279,30 risultante dalla differenza fra le entrate accertate per euro 168.028.088,26 e gli impegni di spesa per euro 169.345.367,56.

A copertura del differenziale negativo tra il fabbisogno e le risorse disponibili in bilancio è stato utilizzato parte dell'avanzo di amministrazione disponibile dall'anno 2003.

Dalla situazione amministrativa emerge un avanzo di amministrazione di euro 13.624.009,94 come riportato nel relativo prospetto allegato b).

Si aggiunge, inoltre, che una quota di avanzo di amministrazione dell'anno 2002 pari a euro 5.570.138,32 risulta indisponibile agli effetti del decreto "taglia spese" del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002, pertanto detto importo viene accantonato anche per il corrente anno in attesa di determinazioni sul suo utilizzo da parte dello stesso Dicastero.

Da quanto precede l'avanzo disponibile si riduce a euro 8.053.871,62.

Infine, la consistenza di cassa al 31 dicembre 2004 risulta commisurata a euro 31.940.525,75.

Il decremento della disponibilità è da ascrivere all'andamento verificatesi nel 2004 tra le riscossioni ed i pagamenti come risulta dall'allegato a).

ALLEGATI

Al conto finanziario testè illustrato sono allegati, come previsto dall'articolo 7 del regolamento di amministrazione e contabilità, i prospetti concernenti:

- il risultato finanziari della gestione del bilancio;
- il risultato amministrativo accertato alla chiusura dell'esercizio;
- le variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso dell'anno.

Viene, altresì, allegata la situazione riepilogativa della consistenza dei beni mobili in uso al 31 dicembre 2004 presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Non viene presentato l'elenco dei residui passivi perenti, poiché tuttora inesistenti.

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

SITUAZIONE AL 31 Dicembre 2004

ENTRATA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme accertate (d)	Somme riscosse (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da riscuotere (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Maggiori/Minori accertamenti (g=c-d) (m) (p=g+m)
	TOTALE ENTRATE	cp	**170.384.445,00**	**7.249.297,87**	**177.633.742,87**	**168.028.088,26**	**167.928.088,26**	**100.000,00**	**-9.605.654,61**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							167.928.088,26	**100.000,00**	
1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	cp	**156.738.000,00**	**8.116.765,00**	**164.854.765,00**	**164.854.765,00**	**164.754.765,00**	**100.000,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							164.754.765,00	**100.000,00**	
1101	Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Trbunali amministrativi regionali	cp	156.738.000,00	8.116.765,00	164.854.765,00	164.854.765,00	164.754.765,00	100.000,00	0,00
		rs	0,00					0,00	0,00
							164.754.765,00	100.000,00	
1.2	ENTRATE EVENTUALI	cp	**1.246.445,00**	**2.619.378,13**	**3.865.823,13**	**3.173.323,26**	**3.173.323,26**	**0,00**	**-692.499,87**
		rs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3.173.323,26	**0,00**	
1201	Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali, ecc	cp	200.000,00	1.823.834,73	2.023.834,73	2.129.085,03	2.129.085,03	0,00	105.250,30
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							2.129.085,03	0,00	
1202	Entrate eventuali e diverse	cp	1.046.445,00	795.543,40	1.841.988,40	1.044.238,23	1.044.238,23	0,00	-797.750,17
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							1.044.238,23	0,00	
1.3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	cp	**12.400.000,00**	**-3.486.845,26**	**8.913.154,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.913.154,74**
1301	Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	cp	12.400.000,00	-3.486.845,26	8.913.154,74			0,00	-8.913.154,74

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

SITUAZIONE AL
31 Dicembre 2004

SPESA

U.P.B . Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
	TOTALE COMPLESSIVO	cp	**170.384.445,00**	**7.249.297,87**	**177.633.742,87**	**169.345.367,56**	**159.589.456,82**	**9.755.903,00**	**8.288.383,05**
		rs	**22.518.600,13**				**13.399.998,88**	**8.660.612,81**	**457.988,44**
							172.989.455,70	**18.416.515,81**	**8.746.371,49**
1.	**SEGRETARIO GENERALE**	cp	**145.226.192,00**	**7.747.049,76**	**152.973.241,76**	**145.670.084,20**	**137.732.232,84**	**7.937.851,36**	**7.303.157,56**
		rs	**13.239.070,93**				**8.108.782,86**	**4.810.980,38**	**319.307,69**
							145.841.015,70	**12.748.831,74**	**7.622.465,25**
1.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**143.378.442,00**	**8.330.079,45**	**151.708.521,45**	**144.621.929,93**	**137.235.364,90**	**7.386.565,03**	**7.086.591,52**
		rs	**9.405.978,23**				**7.349.860,23**	**1.872.250,91**	**183.867,09**
							144.585.225,13	**9.258.815,94**	**7.270.458,61**
1.1.1.0	**FUNZIONAMENTO**	cp	**141.517.643,00**	**5.142.011,14**	**146.659.654,14**	**144.615.749,83**	**137.229.184,80**	**7.386.565,03**	**2.043.904,31**
		rs	**9.394.225,39**				**7.349.860,23**	**1.860.757,19**	**183.607,97**
							144.579.045,03	**9.247.322,22**	**2.227.512,28**
	Personale	cp	**129.701.466,00**	**6.047.475,01**	**135.748.941,01**	**133.962.571,00**	**129.441.080,12**	**4.521.490,88**	**1.786.370,01**
		rs	**4.536.952,55**				**4.370.822,92**	**50.759,52**	**115.370,11**
							133.811.903,04	**4.572.250,40**	**1.901.740,12**
1250	Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di Presidenza.	cp	542.590,00	-21.703,60	520.886,40	519.563,90	501.764,96	17.798,94	1.322,50
		rs	19.637,74				19.637,74	0,00	0,00
							521.402,70	17.798,94	1.322,50
1251	Spese per i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Presidenza.	cp	347.781,00	160.808,76	508.589,76	493.150,00	454.248,50	38.901,50	15.439,76
		rs	200.820,70				200.820,70	0,00	0,00
							655.069,20	38.901,50	15.439,76
1252	Spese per missioni ai componenti del Consiglio di Presidenza.	cp	268.703,00	-122.351,50	146.351,50	146.324,55	139.765,80	6.558,75	26,95
		rs	50.057,84				41.776,23	0,00	8.281,61
							181.542,03	6.558,75	8.308,56

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1253	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura.	cp	61.787.367,00	2.000.000,00	63.787.367,00	63.266.800,22	63.266.800,22	0,00	520.566,78
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							63.266.800,22	0,00	520.566,78
1254	Compensi per lavoro straordinario al personale di magistratura.	cp	194.026,00	-203,90	193.822,10	173.527,27	150.737,98	22.789,29	20.294,83
		rs	78.074,00				71.610,85	6.463,15	0,00
							222.348,83	29.252,44	20.294,83
1255	Missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale di magistratura.	cp	151.180,00	80.000,00	231.180,00	231.022,66	198.468,42	32.554,24	157,34
		rs	39.730,67				24.303,62	10.876,79	4.550,26
							222.772,04	43.431,03	4.707,60
1256	Missioni all'estero del personale di magistratura.	cp	37.268,00	-11.180,40	26.087,60	25.685,50	24.376,61	1.308,89	402,10
		rs	5.622,27				5.622,27	0,00	0,00
							29.998,88	1.308,89	402,10
1257	Buoni pasto al personale di magistratura.	cp	122.250,00	0,00	122.250,00	107.882,26	58.458,63	49.423,63	14.367,74
		rs	2.643,25				2.643,25	0,00	0,00
							61.101,88	49.423,63	14.367,74
1258	Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo.	cp	23.068.303,00	668.500,00	23.736.803,00	23.262.323,38	23.262.323,38	0,00	474.479,62
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							23.262.323,38	0,00	474.479,62
1286	Spese per i gettoni di presenza ai componenti del collegio dei revisori dei conti.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1260	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale.	cp	741.000,00	650.000,00	1.391.000,00	1.184.768,11	785.178,51	399.589,60	206.231,89
		rs	264.134,95				238.930,50	25.204,45	0,00
							1.024.109,01	424.794,05	206.231,89
1261	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo di diretta collaborazione.	cp	144.337,00	-21.650,55	122.686,45	110.886,80	97.329,49	13.557,31	11.799,65
		rs	48.636,06				44.478,05	4.158,01	0,00
							141.807,54	17.715,32	11.799,65

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1262	Fondo unico di amministrazione.	cp	2.065.828,00	1.001.577,79	3.067.405,79	3.067.405,79	587.578,72	2.479.827,07	0,00
		rs	2.829.616,31				2.761.338,77	0,00	68.277,54
							3.348.917,49	2.479.827,07	68.277,54
1263	Missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale amministrativo.	cp	175.596,00	-52.678,80	122.917,20	122.695,01	100.695,01	22.000,00	222,19
		rs	24.000,00				19.942,88	4.057,12	0,00
							120.637,89	26.057,12	222,19
1264	Missioni all'estero del personale amministrativo.	cp	10.330,00	-5.165,00	5.165,00	1.468,02	1.468,02	0,00	3.696,98
		rs	1.994,98				1.994,98	0,00	0,00
							3.463,00	0,00	3.696,98
1265	Buoni pasto al personale amministrativo.	cp	443.166,00	80.000,00	523.166,00	509.345,35	484.965,00	24.380,35	13.820,65
		rs	4.487,50				4.487,50	0,00	0,00
							489.452,50	24.380,35	13.820,65
1266	Rimborso oneri personale comandato.	cp	3.500.000,00	-665.000,00	2.835.000,00	2.597.486,34	2.384.036,56	213.449,78	237.513,66
		rs	126.164,14				111.939,98	0,00	14.224,16
							2.495.976,54	213.449,78	251.737,82
1267	Provvidenze a favore del personale.	cp	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	25.374,00	14.626,00	0,00
		rs							
							25.374,00	14.626,00	0,00
1268	I.R.A.P. sulle retribuzioni ai dipendenti.	cp	7.904.055,00	-15.500,00	7.888.555,00	7.888.480,28	7.719.361,56	169.118,72	74,72
		rs	51.231,45				44.785,83	0,00	6.445,62
							7.764.147,39	169.118,72	6.520,34
1269	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni ai dipendenti.	cp	27.712.748,00	110.300,00	27.823.048,00	27.809.976,35	26.798.688,35	1.011.288,00	13.071,65
		rs	639.288,44				639.259,81	-0,00	28,63
							27.437.948,16	1.011.288,00	13.100,28
1270	Spese per interessi e rivalutazione monetaria.	cp	101.646,00	47.000,00	148.646,00	119.197,59	115.362,80	3.834,79	29.448,41
		rs	28.654,45				28.654,45	0,00	0,00
							144.017,25	3.834,79	29.448,41

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1271	Equo indennizzo al personale civile.	cp	101.646,00	39.003,10	140.649,10	138.913,81	138.913,81	0,00	1.735,29
		rs	13.562,29				0,00	0,00	13.562,29
							138.913,81	0,00	15.297,58
1272	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi.	cp	31.646,00	-4.746,90	26.899,10	13.043,93	12.835,36	208,57	13.855,17
		rs	734,92				734,92	0,00	0,00
							13.570,28	208,57	13.855,17
1287	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale spettante ai magistrati titolari degli incarichi.	cp	150.000,00	1.038.173,78	1.188.173,78	1.038.173,78	1.038.002,73	171,05	150.000,00
		rs	17.309,77				17.309,77	0,00	0,00
							1.055.312,50	171,05	150.000,00
1288	Somme dovute a titolo di rimborso spese ai magistrati per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi.	cp	10.000,00	13.027,95	23.027,95	5.185,82	5.185,82	0,00	17.842,13
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							5.185,82	0,00	17.842,13
1289	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale da ripartire tra tutto il personale di magistratura.	cp	40.000,00	1.080.764,28	1.120.764,28	1.080.764,28	1.080.659,88	104,40	40.000,00
		rs	81.050,82				81.050,82	0,00	0,00
							1.161.710,70	104,40	40.000,00
1290	Spese per copertura assicurativa di personale dirigenziale.	cp	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
		rs	9.500,00				9.500,00	0,00	0,00
							18.000,00	0,00	0,00
	Informatica	cp	**5.656.011,00**	**-1.359.584,90**	**4.296.426,10**	**4.293.121,96**	**1.662.689,89**	**2.630.432,07**	**3.304,14**
		rs	**4.810.337,31**				**2.941.881,88**	**1.804.648,37**	**63.807,06**
							4.604.571,77	**4.435.080,44**	**67.111,20**
1273	Manutenzione e gestione di sistemi informativi.	cp	5.641.100,00	-1.346.165,00	4.294.935,00	4.291.708,75	1.662.689,89	2.629.018,86	3.226,25
		rs	4.810.337,31			0,00	2.941.881,88	1.804.648,37	63.807,06
							4.604.571,77	4.433.667,23	67.033,31
1301	Minute spese per materiale informatico ecc..	cp	14.911,00	-13.419,90	1.491,10	1.413,21	0,00	1.413,21	77,89
		rs	0,00						
							0,00	1.413,21	77,89

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) / (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) / (i) / (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) / (l=h-i-m) / (o=f+l)	Disponibilità residue/Economi (g=c-d) / (m) / (p=g+m)
	Beni e servizi	cp	**6.160.166,00**	**454.121,03**	**6.614.287,03**	**6.360.056,87**	**6.125.414,79**	**234.642,08**	**254.230,16**
		rs	**46.935,53**				**37.155,43**	**5.349,30**	**4.430,80**
							6.162.570,22	**239.991,38**	**258.660,96**
1302	Spese per acquisto di cancelleria stampati speciali ecc…	cp	342.000,00	-51.300,00	290.700,00	289.401,66	220.138,92	69.262,74	1.298,34
		rs	0,00						
							220.138,92	69.262,74	1.298,34
1303	Spese per il pagamento dei canoni acqua luce ecc…	cp	465.120,00	274.000,00	739.120,00	738.738,08	729.636,08	9.102,00	381,92
		rs	0,00						
							729.636,08	9.102,00	381,92
1304	Funzionamento e manutenzione della biblioteca ecc..	cp	37.107,00	6.433,95	43.540,95	37.318,78	37.318,78	0,00	6.222,17
		rs	0,00						
							37.318,78	0,00	6.222,17
1305	Manutenzione riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	cp	560.000,00	335.490,15	895.490,15	833.936,42	746.020,07	87.916,35	61.553,73
		rs	0,00						
							746.020,07	87.916,35	61.553,73
1306	Manutenzione noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	cp	65.702,00	0,00	65.702,00	64.731,99	63.805,74	926,25	970,01
		rs	0,00						
							63.805,74	926,25	970,01
1307	Spese postali e telegrafiche	cp	106.460,00	0,00	106.460,00	66.002,09	8.858,01	57.144,08	40.457,91
		rs	0,00						
							8.858,01	57.144,08	40.457,91
1308	Spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi i corsi di formazione	cp	8.550,00	-5.985,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
		rs	0,00						
							0,00	0,00	2.565,00
1309	Spese di copia stampa carta bollata ecc…	cp	1.027,00	-154,05	872,95	500,00	500,00	0,00	372,95
		rs	0,00						
							500,00	0,00	372,95

cp = competenza - rs = residui

U.P.B . Cap.	Oggetto	cp rs	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1274	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	3.944.448,00	230.000,00	4.174.448,00	4.141.247,71	4.141.247,71	0,00	33.200,29
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							4.141.247,71	0,00	33.200,29
1291	Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'amministrazione	cp	100.766,00		100.766,00	0,00	0,00	0,00	100.766,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	100.766,00
1275	Attuazione di corsi per il personale di magistratura.	cp	190.000,00	-181.387,40	8.612,60	8.612,60	8.612,60	0,00	0,00
		rs	5.584,80				5.584,80	0,00	0,00
							14.197,40	0,00	0,00
1276	Attuazione di corsi per il personale amministrativo.	cp	190.000,00	-159.617,93	30.382,07	30.382,07	30.382,07	0,00	0,00
		rs	4.908,48				4.888,48	0,00	20,00
							35.270,55	0,00	20,00
1277	Incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Ospitalità e rappresentanza delegazioni partecipanti.	cp	76.000,00	-37.909,69	38.090,31	38.090,31	38.090,31	0,00	0,00
		rs	2.033,88				598,00	700,60	735,28
							38.688,31	700,60	735,28
1278	Funzionamento di consigl, comitati e commissioni.	cp	24.532,00	19.101,00	43.633,00	42.667,40	37.773,62	4.893,78	965,60
		rs	16.519,79				12.635,57	208,70	3.675,52
							50.409,19	5.102,48	4.641,12
1279	Spese per studi, indagini e rilevazioni.	cp	38.004,00	26.400,00	64.404,00	59.895,50	55.455,50	4.440,00	4.508,50
		rs	17.888,58				13.448,58	4.440,00	0,00
							68.904,08	8.880,00	4.508,50
1280	Spese di rappresentanza.	cp	9.500,00	0,00	9.500,00	8.532,26	7.575,38	956,88	967,74
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							7.575,38	956,88	967,74
1292	Spese per copertura assicurativa di utenza esterna e visitatori.	cp	950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1.1.2	**ONERI COMUNI**	cp	**1.860.799,00**	**3.188.068,31**	**5.048.867,31**	**6.180,10**	**6.180,10**	**0,00**	**5.042.687,21**
		rs	**11.752,84**				**0,00**	**11.493,72**	**259,12**
							6.180,10	**11.493,72**	**5.042.946,33**
1.1.2.1	**Risarcimenti giudiziari**	cp	**157.000,00**	**-109.900,00**	**47.100,00**	**6.180,10**	**6.180,10**	**0,00**	**40.919,90**
		rs	**11.752,84**				**0,00**	**11.493,72**	**259,12**
							6.180,10	**11.493,72**	**41.179,02**
1281	Spese per liti.	cp	157.000,00	-109.900,00	47.100,00	6.180,10	6.180,10	0,00	40.919,90
		rs	11.752,84				0,00	11.493,72	259,12
							6.180,10	11.493,72	41.179,02
1282	Spese per interessi e rivalutazione monetaria.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	**Fondo di riserva**	cp	**1.703.799,00**	**3.297.968,31**	**5.001.767,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.001.767,31**
1283	Fondo di riserva.	cp	1.703.799,00	3.297.968,31	5.001.767,31	0,00	0,00	0,00	5.001.767,31
1.1.3	**INTERVENTI**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.3.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
1284	Spese per i servisi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

cp = competenza - rs = residui

U.P.B . Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**1.847.750,00**	**-583.029,69**	**1.264.720,31**	**1.048.154,27**	**496.867,94**	**551.286,33**	**216.566,04**
		rs	**3.833.092,70**				**758.922,63**	**2.938.729,47**	**135.440,60**
							1.255.790,57	**3.490.015,80**	**352.006,64**
1.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**1.847.750,00**	**-583.029,69**	**1.264.720,31**	**1.048.154,27**	**496.867,94**	**551.286,33**	**216.566,04**
		rs	**3.833.092,70**				**758.922,63**	**2.938.729,47**	**135.440,60**
							1.255.790,57	**3.490.015,80**	**352.006,64**
1.2.1.1	**Informatica di servizio**	cp	**1.505.750,00**	**-524.447,69**	**981.302,31**	**981.302,31**	**430.015,98**	**551.286,33**	**0,00**
		rs	**3.833.092,70**				**758.922,63**	**2.938.729,47**	**135.440,60**
							1.188.938,61	**3.490.015,80**	**135.440,60**
4250	Spese per il sistema informativo.	cp	1.505.750,00	-524.447,69	981.302,31	981.302,31	430.015,98	551.286,33	0,00
		rs	3.833.092,70				758.922,63	2.938.729,47	135.440,60
							1.188.938,61	3.490.015,80	135.440,60
1.2.1.2	**Beni Mobili**								
4251	Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie	cp	342.000,00	-58.582,00	283.418,00	66.851,96	66.851,96	0,00	216.566,04
		rs	0,00						
							66.851,96	0,00	216.566,04

cp = competenza - rs = residui

U.P.B . Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
2.	**SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.**	cp	**22.958.014,00**	**-789.912,79**	**22.168.101,21**	**21.296.348,52**	**20.103.257,83**	**1.193.082,95**	**871.760,43**
		rs	**3.124.802,49**				**2.722.248,84**	**270.491,82**	**132.061,83**
							22.825.506,67	**1.463.574,77**	**1.003.822,26**
2.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**21.835.578,00**	**-899.808,95**	**20.935.769,05**	**20.190.345,39**	**19.102.984,09**	**1.087.353,56**	**745.431,40**
		rs	**2.561.613,77**				**2.172.919,32**	**256.632,62**	**132.061,83**
							21.275.903,41	**1.343.986,18**	**877.493,23**
2.1.1	**FUNZIONAMENTO**	cp	**21.835.578,00**	**-899.808,95**	**20.935.769,05**	**20.190.345,39**	**19.102.984,09**	**1.087.353,56**	**745.431,40**
		rs	**2.561.613,77**				**2.172.919,32**	**256.632,62**	**132.061,83**
							21.275.903,41	**1.343.986,18**	**877.493,23**
	Informatica	cp	**79.460,00**	**-41.158,92**	**38.301,08**	**26.816,65**	**22.172,25**	**4.644,40**	**11.484,43**
		rs	**12.320,56**				**12.320,51**	**-0,00**	**0,05**
							34.492,76	**4.644,40**	**11.484,48**
2286	Minute spese per materiale informatico.	cp	79.460,00	-41.158,92	38.301,08	26.816,65	22.172,25	4.644,40	11.484,43
		rs	12.320,56				12.320,51	-0,00	0,05
							34.492,76	4.644,40	11.484,48
	Beni e servizi	cp	**21.756.118,00**	**-858.650,03**	**20.897.467,97**	**20.163.528,74**	**19.080.811,84**	**1.082.709,16**	**733.946,97**
		rs	**2.549.293,21**				**2.160.598,81**	**256.632,62**	**132.061,78**
							21.241.410,65	**1.339.341,78**	**866.008,75**
2287	Spese per acquisto di cancelleria, stampati e per il funzionamento degli uffici.	cp	1.370.930,00	-77.918,77	1.293.011,23	1.209.416,67	1.094.746,33	114.670,34	83.594,56
		rs	585.223,32				524.751,70	49.865,25	10.606,37
							1.619.498,03	164.535,59	94.200,93
2288	Canoni acqua, energia elettrica, gas e telefoni.	cp	3.122.704,00	-325.682,58	2.797.021,42	2.609.483,87	2.298.007,07	311.475,51	187.538,84
		rs	484.559,77				452.555,34	22.651,55	9.352,88
							2.750.562,41	334.127,06	196.891,72
2289	Funzionamento e manutenzione biblioteca. Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni.	cp	212.433,00	-32.135,95	180.297,05	179.223,03	178.755,68	467,35	1.074,02
		rs	5.906,31				5.175,31	661,00	70,00
							183.930,99	1.128,35	1.144,02

cp = competenza - rs = residui

U.P.B . Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
2290	Incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Ospitalità e rappresentanza delegazioni partecipanti.	cp	132.200,00	-40.030,00	92.170,00	69.911,49	69.181,49	730,00	22.258,51
		rs	234,00				234,00	0,00	0,00
							69.415,49	730,00	22.258,51
2291	Manutenzione locali e relativi impianti.	cp	1.354.575,00	-145.152,08	1.209.422,92	1.058.280,82	888.781,41	169.499,41	151.142,10
		rs	525.392,16				499.456,68	20.976,55	4.958,93
							1.388.238,09	190.475,96	156.101,03
2292	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	cp	255.372,00	-27.026,20	228.345,80	218.102,24	214.696,19	3.406,05	10.243,56
		rs	40.949,56				40.382,50	494,81	72,25
							255.078,69	3.900,86	10.315,81
2293	Spese postali e telegrafiche.	cp	894.686,00	0,00	894.686,00	859.744,31	859.744,31	0,00	34.941,69
		rs	65.763,52				452,00	65.191,52	120,00
							860.196,31	65.191,52	35.061,69
2294	Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per incontri sullo stato della giustizia amministrativa.	cp	217.500,00	-70.836,69	146.663,31	146.351,64	146.216,44	135,20	311,67
		rs	5.079,10				4.851,10	180,00	48,00
							151.067,54	315,20	359,67
2295	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrtazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione.	cp	16.507,00	-11.554,90	4.952,10	147,70	147,70	0,00	4.804,40
		rs	572,49				0,00	0,00	572,49
							147,70	0,00	5.376,89
2296	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	13.452.598,00	-273.298,68	13.179.299,32	13.113.963,26	12.709.095,79	404.861,02	65.342,51
		rs	778.225,74				580.841,77	93.350,74	104.033,23
							13.289.937,56	498.211,76	169.375,74
2300	Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'amministrazione	cp	234.913,00	-150.000,00	84.913,00	43.730,00	43.730,00	0,00	41.183,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							43.730,00	0,00	41.183,00

cp = competenza - rs = residui

U.P.B . Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
2297	Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni.	cp	278.100,00	357.452,56	635.552,56	531.894,66	500.304,53	31.590,13	103.657,90
		rs	17.066,02				16.770,09	295,93	0,00
							517.074,62	31.886,06	103.657,90
2298	Spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi i corsi di formazione.	cp	213.600,00	-62.466,74	151.133,26	123.279,05	77.404,90	45.874,15	27.854,21
		rs	40.321,22				35.128,32	2.965,27	2.227,63
							112.533,22	48.839,42	30.081,84
2.1.2	**INTERVENTI**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
2.1.2.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
2299	Spese per i servisi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
2.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**1.122.436,00**	**109.896,16**	**1.232.332,16**	**1.106.003,13**	**1.000.273,74**	**105.729,39**	**126.329,03**
		rs	**563.188,72**				**549.329,52**	**13.859,20**	**0,00**
							1.549.603,26	**119.588,59**	**126.329,03**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**1.122.436,00**	**109.896,16**	**1.232.332,16**	**1.106.003,13**	**1.000.273,74**	**105.729,39**	**126.329,03**
		rs	**563.188,72**				**549.329,52**	**13.859,20**	**0,00**
							1.549.603,26	**119.588,59**	**126.329,03**
2.2.1.1	**Beni mobili**	cp	**1.122.436,00**	**109.896,16**	**1.232.332,16**	**1.106.003,13**	**1.000.273,74**	**105.729,39**	**126.329,03**
		rs	**563.188,72**				**549.329,52**	**13.859,20**	**0,00**
							1.549.603,26	**119.588,59**	**126.329,03**
5250	Acquisto attrezzature, apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librarie.	cp	1.122.436,00	109.896,16	1.232.332,16	1.106.003,13	1.000.273,74	105.729,39	126.329,03
		rs	563.188,72				549.329,52	13.859,20	0,00
							1.549.603,26	119.588,59	126.329,03

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp/rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economi (g=c-d) (m) (p=g+m)
3.	**SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	cp	**2.200.239,00**	**292.160,90**	**2.492.399,90**	**2.378.934,84**	**1.753.966,15**	**624.968,69**	**113.465,06**
		rs	**6.154.726,71**				**2.568.967,18**	**3.579.140,61**	**6.618,92**
							4.322.933,33	**4.204.109,30**	**120.083,98**
3.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**1.972.239,00**	**250.560,90**	**2.222.799,90**	**2.136.890,83**	**1.542.883,12**	**594.007,71**	**85.909,07**
		rs	**5.990.282,51**				**2.405.043,84**	**3.578.619,75**	**6.618,92**
							3.947.926,96	**4.172.627,46**	**92.527,99**
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**	cp	**1.967.791,00**	**248.405,90**	**2.216.196,90**	**2.130.290,83**	**1.536.283,12**	**594.007,71**	**85.906,07**
		rs	**5.990.282,51**				**2.405.043,84**	**3.578.619,75**	**6.618,92**
							3.941.326,96	**4.172.627,46**	**92.524,99**
	Informatica	cp	**9.940,00**	**-8.946,00**	**994,00**	**953,95**	**117,60**	**836,35**	**40,05**
		rs	**14.418,48**				**3.939,48**	**10.479,00**	**0,00**
							4.057,08	**11.315,35**	**40,05**
3300	Minute spese per materiale informatico.	cp	9.940,00	-8.946,00	994,00	953,95	117,60	836,35	40,05
		rs	14.418,48				3.939,48	10.479,00	0,00
							4.057,08	11.315,35	40,05
	Beni e servizi	cp	**1.957.851,00**	**257.351,90**	**2.215.202,90**	**2.129.336,88**	**1.536.165,52**	**593.171,36**	**85.866,02**
		rs	**5.975.864,03**				**2.401.104,36**	**3.568.140,75**	**6.618,92**
							3.937.269,88	**4.161.312,11**	**92.484,94**
3301	Spese per acquisto di cancelleria, stampati e per il funzionamento degli uffici.	cp	228.000,00	-34.200,00	193.800,00	192.982,73	189.467,85	3.514,88	817,27
		rs	110.461,91				104.567,19	5.894,72	0,00
							294.035,04	9.409,60	817,27
3302	Canoni acqua, energia elettrica, gas e telefoni.	cp	310.080,00	200.000,00	510.080,00	479.402,04	479.402,04	0,00	30.677,96
		rs	95.233,25				92.520,36	0,00	2.712,89
							571.922,40	0,00	33.390,85
3303	Funzionamento e manutenzione biblioteca. Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni.	cp	24.738,00	-3.710,70	21.027,30	20.732,00	18.964,00	1.768,00	295,30
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							18.964,00	1.768,00	295,30

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
3304	Incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Ospitalità e rappresentanza delegazioni partecipanti.	cp	76.000,00	-38.000,00	38.000,00	9.665,80	3.637,80	6.028,00	28.334,20
		rs	853,31				0,00	703,34	149,97
							3.637,80	6.731,34	28.484,17
3305	Manutenzione locali e relativi impianti.	cp	1.150.000,00	47.500,00	1.197.500,00	1.172.653,95	591.743,21	580.910,74	24.846,05
		rs	5.721.151,67				2.159.863,66	3.557.531,95	3.756,06
							2.751.606,87	4.138.442,69	28.602,11
3306	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	cp	43.801,00		43.801,00	43.514,70	43.514,70	0,00	286,30
		rs	20.421,17				17.236,75	3.184,42	0,00
							60.751,45	3.184,42	286,30
3307	Spese postali e telegrafiche.	cp	70.973,00	70.000,00	140.973,00	140.947,70	140.947,70	0,00	25,30
		rs	26.916,40				26.916,40	0,00	0,00
							167.864,10	0,00	25,30
3309	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrtazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione.	cp	684,00	-102,60	581,40	0,00	0,00	0,00	581,40
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	581,40
3310	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
3311	Spese di giustizia, per notificazioni e comunicazioni.	cp	40.375,00	19.574,47	59.949,47	59.947,23	59.617,23	330,00	2,24
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							59.617,23	330,00	2,24
3312	Spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi i corsi di formazione.	cp	5.700,00	-1.882,35	3.817,65	3.817,65	3.197,91	619,74	0,00
		rs	826,32				0,00	826,32	0,00
							3.197,91	1.446,06	0,00
3320	Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario	cp	7.500,00	-1.826,92	5.673,08	5.673,08	5.673,08	0,00	0,00
		rs							
							5.673,08	0,00	0,00

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economi
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
3.1.2	**INTERVENTI**	cp	**4.448,00**	**2.155,00**	**6.603,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**3,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							6.600,00	**0,00**	**3,00**
3.1.2.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
3313	Spese per i servisi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
3.1.2.2	**Contributi ad Enti**	cp	**4.448,00**	**2.155,00**	**6.603,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**3,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							6.600,00	**0,00**	**3,00**
3314	Contributi ad organismi internazionali.	cp	4.448,00	2.155,00	6.603,00	6.600,00	6.600,00	0,00	3,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							6.600,00	0,00	3,00
2.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**228.000,00**	**41.600,00**	**269.600,00**	**242.044,01**	**211.083,03**	**30.960,98**	**27.555,99**
		rs	**164.444,20**				**163.923,34**	**520,86**	**0,00**
							375.006,37	**31.481,84**	**27.555,99**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**228.000,00**	**41.600,00**	**269.600,00**	**242.044,01**	**211.083,03**	**30.960,98**	**27.555,99**
		rs	**164.444,20**				**163.923,34**	**520,86**	**0,00**
							375.006,37	**31.481,84**	**27.555,99**
2.2.1.1	**Beni mobili**	cp	**228.000,00**	**41.600,00**	**269.600,00**	**242.044,01**	**211.083,03**	**30.960,98**	**27.555,99**
		rs	**164.444,20**				**163.923,34**	**520,86**	**0,00**
							375.006,37	**31.481,84**	**27.555,99**
6250	Acquisto attrezzature, apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librarie.	cp	228.000,00	41.600,00	269.600,00	242.044,01	211.083,03	30.960,98	27.555,99
		rs	164.444,20				163.923,34	520,86	0,00
							375.006,37	31.481,84	27.555,99

cp = competenza - rs = residui

ALLEGATO *A*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2004

MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE

FONDO ESISTENTE ALL'1.1.2004	+	73.174.284,07
SOMME AFFLUITE IN TESORERIA	+	169.764.850,19
SOMME RIMESSE ALLA BANCA D'ITALIA	-	191.557.563,00
FONDO ESISTENTE AL 31.12.2004	+	51.381.571,26
SOMME ANCORA DA VERSARE ALLA BANCA D'ITALIA PER PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE SEZIONI DI TESORERIA FINO AL 31.12.2004 (Dicembre)	-	20.259.567,12
SOMMA GIACENTE SUL C/C DI TESORERIA N. 22331	+	31.122.004,14
SOMMA GIACENTE SUL C/C POSTALE N. 37142015 DA VERSARE SUL C/C DI TESORERIA	+	818.521,61
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2004	**+**	**31.940.525,75**

ALLEGATO *B*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO		+ 37.001.893,19
RISCOSSIONI		
IN CONTO COMPETENZA	167.928.088,26	
IN CONTO RESIDUI	-	
		+ 167.928.088,26
PAGAMENTI		
IN CONTO COMPETENZA	159.589.456,82	
IN CONTO RESIDUI	13.399.998,88	
		- 172.989.455,70
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO		**+ 31.940.525,75**
RESIDUI ATTIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	-	
DELL'ESERCIZIO	100.000,00	
		+ 100.000,00
RESIDUI PASSIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	8.660.612,81	
DELL'ESERCIZIO	9.755.903,00	
		- 18.416.515,81
AVANZO(+) O DISAVANZO (-) DI AMMINISTRAZIONE		**+ 13.624.009,94**
QUOTA VINCOLATA AVANZO ESERCIZIO 2002		**- 5.570.138,32**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2004 DISPONIBILE		***+ 8.053.871,62***

ALLEGATO *C*

CONTO FINANZIARIO ANNO 2004

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Storni da capitoli a capitoli

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO IN €
29,3,2004	Storno	+	1201/E	610.610,05
		+	1287/S	305.652,43
		+	1288/S	249,49
		+	1289/S	304.708,13
16,6,2004	Storno	-	1301/E	3.486.845,26
		+	1101/E	9.386.765,00
		+	1251/S	182.000,00
		+	1253/S	2.000.000,00
		+	1254/S	34.000,00
		+	1255/S	80.000,00
		+	1258/S	298.500,00
		+	1260/S	650.000,00
		+	1262/S	450.000,00
		+	1265/S	80.000,00
		+	1269/S	165.000,00
		+	1287/S	134.171,37
		+	1288/S	6.729,30
		+	1289/S	167.230,61
		+	1303/S	274.000,00
		+	1305/S	493.517,82
		+	1274/S	230.000,00
		+	1278/S	50.000,00
		+	1283/S	915,64
		+	2286/S	2.000,00
		+	2287/S	21.000,00
		+	2288/S	7.000,00
		+	2291/S	20.000,00
		+	2296/S	56.493,00
		+	2298/S	14.000,00
		+	5250/S	161.207,00
		+	3302/S	200.000,00
		+	3307/S	120.000,00
		+	3314/S	2.155,00
12,7,2004	Storno	+	1201/E	658.871,86
		+	1202/E	463.222,44
		+	1283/S	463.222,44
		+	1287/S	324.785,24
		+	1288/S	1.977,97
		+	1289/S	332.108,65
5,10,2004	Storno	+	1201/E	554.352,82
		+	1287/S	273.564,74
		+	1288/S	4.071,19
		+	1289/S	276.716,89

Fondo di riserva

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO IN €
29,3,2004	Prelevamento	-	1283/S	811.515,39
		+	1262/S	551.577,79
		+	2297/S	259.937,60
14,4,2004	Prelevamento	-	1283/S	6.500,00
		+	2297/S	6.500,00
30,4,2004	Prelevamento	-	1283/S	80.400,00
		+	5250/S	80.400,00
4,6,2004	Prelevamento	-	1283/S	50.000,00
		+	5250/S	50.000,00
12,7,2004	Prelevamento	-	1283/S	225.837,45
		+	1271/S	45.000,00
		+	1279/S	26.400,00
		+	2291/S	15.000,00
		+	2297/S	112.437,45
		+	2298/S	2.000,00
		+	5250/S	25.000,00
18,10,2004	Integrazione	+	1202/E	332.320,96
		+	1283/S	332.320,96
28 10 2004	P l t		1283/S	1 091 934 74
			1270/S	47 000 00
		+	1271/S	16.000,00
		+	1304/S	12.000,00
		+	1278/S	25.000,00
		+	4251/S	44.018,00
		+	2287/S	110.933,94
		+	2288/S	43.100,00
		+	2291/S	88.255,87
		+	2292/S	2.761,00
		+	2294/S	700,00
		+	2296/S	129.809,93
		+	2297/S	129.106,93
		+	2298/S	7.496,28
		+	5250/S	81.097,79
		+	3305/S	220.000,00
		+	3311/S	24.655,00
		+	6250/S	110.000,00
		+	1283/S	302.824,13
		-	2286/S	2.428,90
		-	2287/S	7.063,21
		-	2288/S	84.962,18
		-	2289/S	271,00
		-	2290/S	370,00
		-	2291/S	59.971,69
		-	2292/S	4.250,00
		-	2296/S	9.601,60
		-	2297/S	51.529,46
		-	2298/S	17.376,09
		-	1266/S	65.000,00
21,11,2004	Prelevamento	-	1283/S	41.443,04
		+	1252/S	12.000,00
		+	2287/S	6.000,00
		+	2288/S	22.150,00
		+	2297/S	1.000,00
		+	2298/S	293,04
5,12,2004	Integrazione	+	1101/E	5.000.000,00
		+	1283/S	5.000.000,00

Legge Speciale - Decreto Tagliaspese

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO IN €
7,9,2004	Storno	-	1101/E	6.270.000,00
		-	1250/S	21.703,60
		-	1251/S	21.191,24
		-	1252/S	134.351,50
		-	1254/S	34.203,90
		-	1256/S	11.180,40
		+	1258/S	370.000,00
		-	1261/S	21.650,55
		-	1263/S	52.678,80
		-	1264/S	5.165,00
		-	1266/S	600.000,00
		-	1268/S	15.500,00
		-	1269/S	54.700,00
		-	1271/S	21.996,90
		-	1272/S	4.746,90
		-	1290/S	1.500,00
		-	1273/S	1.346.165,00
		-	1301/S	13.419,90
		-	1302/S	51.300,00
		-	1304/S	5.566,05
		-	1305/S	158.027,67
		-	1308/S	5.985,00
		-	1309/S	154,05
		-	1275/S	181.387,40
		-	1276/S	159.617,93
		-	1277/S	37.909,69
		-	1278/S	55.899,00
		-	1292/S	950,00
		-	1281/S	109.900,00
		-	1283/S	493 684 24
		-	4250/S	524.447,69
		-	4251/S	102 600 00
		-	2286/S	40.730,00
		-	2287/S	208.789,50
		-	2288/S	312.970,40
		-	2289/S	31.864,95
		-	2290/S	39.660,00
		-	2291/S	208.436,25
		-	2292/S	25.537,20
		-	2294/S	71.536,69
		-	2295/S	11.554,90
		-	2296/S	450.000,00
		-	2300/S	150.000,00
		-	2297/S	100.000,00
		-	2298/S	68.880,00
		-	5250/S	287.808,60
		-	3300/S	8.946,00
		-	3301/S	34.200,00
		-	3303/S	3.710,70
		-	3304/S	38.000,00
		-	3305/S	172.500,00
		-	3307/S	50.000,00
		-	3309/S	102,60
		-	3311/S	5.080,53
		-	3312/S	1.882,35
		-	3320/S	1.826,92
		-	6250/S	68.400,00

CONSISTENZA DEI BENI MOBILI IN USO AL 31 DICEMBRE 2004

CONSIGLIO DI STATO

CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2004	AUMENTI 1.1.-31.12.2004	DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2004	CONSISTENZA 31.12.2004
I	9.960.856,99	624.073,56	503.166,36	10.081.764,19
II	692.642,31	48.491,32	-	741.133,63
VI	55.722,42	-	-	55.722,42
TOTALE	10.709.221,72	672.564,88	503.166,36	10.878.620,24

Tribunali Amministrativi Regionali

CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2004	AUMENTI 1.1.-31.12.2004	DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2004	CONSISTENZA 31.12.2004
I	17.110.228,04	1.394.511,92	918.361,68	17.586.378,28
II	3.074.574,70	194.899,29	18.021,69	3.251.452,30
VI	84.982,99	-	-	84.982,99
TOTALE	20.269.785,73	1.589.411,21	936.383,37	20.922.813,57

NEL COMPLESSO

CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2004	AUMENTI 1.1.-31.12.2004	DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2004	CONSISTENZA 31.12.2004
I	27.071.085,04	2.018.585,48	1.421.528,05	27.668.142,47
II	3.767.217,01	243.390,61	18.021,69	3.992.585,93
VI	140.705,40	-	-	140.705,40
TOTALE	30.979.007,45	2.261.976,09	1.439.549,74	31.801.433,80

05A06183

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) Nuova conca di accesso al porto di Cremona. (Deliberazione n. 100/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra gli «Hub interportuali», l'intervento denominato «Conca di accesso e attrezzature porto di Cremona», del costo complessivo di 57,843 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 2 agosto 2004, n. 485, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente il progetto preliminare della «Nuova conca di accesso al porto di Cremona», proponendone l'approvazione in linea tecnica;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, figura, nell'ambito degli «Hub interportuali», l'intervento denominato «Conca di accesso e attrezzature al porto di Cremona»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

— *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che il progetto sottoposto a questo Comitato prevede la costruzione di una nuova conca di accesso al porto di Cremona, indispensabile per assicurare la funzionalità del porto stesso, che rappresenta anche l'accesso al canale navigabile Milano-Cremona-Po e che costituisce il fulcro di un centro intermodale, unico in Italia a disporre anche della modalità d'acqua, e importante punto di riferimento per quelle imprese che intendono insediarsi in un'area fortemente sviluppata, quale quella padana, e sfruttare condizioni logistiche ottimali;

che la necessità della costruzione di una nuova conca è conseguente al progressivo abbassamento dell'alveo del Po, che rende inutilizzabile, per periodi sempre più lunghi nel corso dell'anno, l'attuale conca (costituita dalla conca originaria, risalente agli anni '60, e dalla relativa avanconca, entrata in servizio nel 1981 per ovviare agli iniziali succitati abbassamenti), precludendo così anche l'accesso al canale navigabile Milano-Cremona-Po;

che tale indispensabilità è emersa anche da un apposito studio, commissionato nel 1994 dal Consorzio del canale Milano-Cremona, per valutare, tra l'altro, l'evoluzione dei fondali del Po a Cremona;

che il suddetto Consorzio ha affidato in data 27 maggio 1997 l'incarico di predisporre il progetto preliminare della nuova conca, progetto che è stato rimesso al committente il 5 agosto 1999 e approvato definitivamente, il 25 gennaio 2000, dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio stesso;

che l'intervento previsto include opere che riguardano la struttura della conca vera e propria ed opere di rimodellamento dei canali di accesso di monte e di valle (c.d. «mandracchi») e interessa un'area notevolmente estesa e adiacente al Po e che, in particolare, il progetto prevede anche opere elettromeccaniche e impianti elettrici, nonché la realizzazione di un impianto idrovoro di sollevamento dell'acqua, destinato anche ad assolvere alla duplice funzione di attingere acqua dal fiume, alimentando il bacino artificiale del porto in caso di carenza delle altre fonti di approvvigionamento idrico, e di far defluire l'acqua in eccesso dal medesimo bacino portuale in caso di emergenza; mentre, per consentire la funzionalità del porto anche durante la fase di esecuzione dei lavori, è prevista la realizzazione di una conca posta davanti all'avanconca esistente e denominata, pertanto, pre-avanconca;

che l'intervento stesso, unico in Italia per le caratteristiche costruttive ed operative, va considerato anche dal punto di vista della promozione e della divulgazione della navigazione interna, rendendo l'opera disponibile all'accesso del pubblico per le parti più significative ed interessanti dal punto di vista ingegneristico;

che l'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova, istituita con legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 — modificata con legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 — e subentrata al predetto Consorzio, ha acquisito il progetto esistente e si è fatta carico di proseguire l'iter procedurale per giungere al progetto esecutivo ed al successivo appalto dei lavori;

che il progetto trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è corredato dallo studio d'impatto ambientale e prevede un'ipotesi di variante, denominata «variante gennaio 2003», che in realtà — come rileva il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 22, reso in data 11 giugno 2004 — rappresenta una proposta di aggiornamento progettuale, che tiene conto dei mutamenti intervenuti nel quadro di riferimento rispetto all'epoca di redazione del progetto iniziale e che mira a limitare l'impegno dei suoli interessati dagli interventi, evitando così di coinvolgere le aree sensibili;

che l'adozione della suddetta «variante gennaio 2003» non altera sostanzialmente il progetto in quanto a finalità, localizzazione e strutture essenziali delle opere previste, ed individua, quali cambiamenti:

la riduzione da 200 a 120 m delle dimensioni della conca, che — mentre nel progetto è organizzata in due vasche di differenti dimensioni — figura ora formata da un'unica vasca che viene posta sulla destra idrografica della conca esistente, con la conseguenza di conservare inalterati sia l'argine maestro di sinistra che l'avanconca e la banchina di approdo;

l'innalzamento della soglia di fondo della nuova conca da 20,40 a 22,24 m slm (da definire meglio nel progetto definitivo);

l'adeguamento del mandracchio con opere di sostegno delle sponde in previsione di un suo progressivo abbassamento in relazione all'andamento dei fondali del Po, senza modifiche alla bocca d'ingresso e di conseguenza senza interessamento delle aree comprese nel S.I.C.(sito d'importanza comunitaria);

la realizzazione di un maggior numero di posti di attesa e/o sosta per le navi in transito;

che la suddetta Azienda ha trasmesso la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero per i beni e le attività culturali, inviando copia del progetto preliminare e dello studio d'impatto ambientale anche alle altre Amministrazioni ed Enti interessati;

che il Ministero delle attività produttive, con nota n. 813374 del 14 aprile 2003, ha inviato il proprio parere favorevole;

che la regione Lombardia, con delibera di Giunta n. VII/13823 del 25 luglio 2003, ha formulato parere favorevole in merito al progetto preliminare dell'opera in esame, nonché alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera stessa, subordinatamente al recepimento di prescrizioni ed indicazioni, che dovranno trovare riscontro in sede di progetto definitivo e per le quali la regione «procederà ad una specifica verifica di ottemperanza e riservandosi — in ogni caso — di formulare, in quella stessa sede, proposte di varianti migliorative non essenziali, finalizzate alla minimizzazione degli impatti»;

che con nota n. 27 del 23 gennaio 2004 il progetto preliminare è stato trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per la valutazione circa la fattibilità tecnica d'insieme dell'opera e la prosecuzione dell'iter approvativo del progetto e che il suddetto Consiglio, con il citato voto n. 22/04 dell'11 giugno 2004, ha comunicato come il progetto stesso, previo adeguamento all'ipotesi di «variante gennaio 2003», sia suscettibile di sviluppo nei successivi livelli di approfondimento progettuale previsti dalle norme vigenti, con le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni nel voto riportate;

che, in merito al progetto preliminare in questione ed al relativo studio d'impatto ambientale, l'Autorità di bacino del fiume Po, con nota n. 2004/PU del 29 marzo 2004, ha espresso parere di compatibilità con la vigente pianificazione di bacino, formulando la richiesta che, in sede di progettazione definitiva, la quota della soglia di fondo della conca venga determinata sulla base dei prevedibili trend evolutivi del fondo;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota n. ST/408/14545 del 23 aprile 2004, ha espresso parere positivo sul progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni fra cui la richiesta di realizzazione di una conca di dimensioni ridotte, come previsto nella già citata ipotesi di variante, al fine di salvaguardare l'integrità della citata area S.I.C.;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota n. GAB/2004/4844/805 del 19 maggio 2004, ha trasmesso il parere della Commissione speciale VIA, che si è espressa positivamente con prescrizioni e raccomandazioni, ivi inclusa la prescrizione concernente l'adeguamento del progetto definitivo all'ipotesi di «variante 2003», come definita nello studio d'impatto ambientale;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — sostanzialmente recependo le indicazioni di cui sopra ed in particolare condividendo l'opportunità di tener conto dei contenuti della c.d. «ipotesi di variante 2003» — propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto;

— *sotto l'aspetto attuativo:*

che il soggetto aggiudicatore viene individuato nell'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova, ente regionale di diritto pubblico;

che la durata delle fasi preliminari all'apertura dei cantieri è stimata in 17 mesi dall'approvazione del progetto preliminare, tenendo conto della complessità dell'iter progettuale e amministrativo di competenza delle varie Amministrazioni, e che il tempo di realizzazione delle opere è indicato in quattro anni, sì che la funzionalità dell'opera è prevista per la seconda metà del 2010;

che il CUP del progetto è F51B04000130007;

— *sotto l'aspetto finanziario:*

che l'importo complessivo dell'opera, come individuato nel progetto preliminare redatto nel 1999, ammonta a 61.251.788,23 euro, di cui 45.448.207,12 euro per lavori a base d'asta — compresi gli oneri per sicurezza — e 15.803.581,11 euro per somme a disposizione, comprensive — tra l'altro — dei costi per IVA, spese tecniche e collaudi, indagini, allacciamenti e bandi;

che l'analisi costi-benefici ha rilevato possibili tassi di rendimento collocabili nell'intervallo tra il 10,9 ed il 5,1%;

che l'adozione dell'ipotesi di variante, secondo il Consiglio superiore dei lavori pubblici, consentirà la riduzione del costo dell'opera a circa 47.000.000 euro e la possibilità di definire, con il risparmio realizzato, mitigazioni e compensazioni ambientali non previste dal progetto 1999 — per il quale il committente aveva solo l'onere della progettazione schematica e costruttiva del progetto — ma richieste dal decreto legislativo n. 190/2002 e sinteticamente elencate nel menzionato voto;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di rinviare alla fase di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche, essendo previsto — tra l'altro — il concorso finanziario della regione Lombardia, la cui entità è da definire in sede di valutazione dello stesso progetto definitivo;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato — con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità

ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della «Nuova conca di accesso al porto di Cremona».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 61.251.788,23 euro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento ed è comprensivo del costo delle opere e misure di compensazione ambientale.

1.3. Le prescrizioni e le raccomandazioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo e/o di realizzazione delle opere, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Copertura finanziaria.*

2.1. In sede di redazione del progetto definitivo il soggetto aggiudicatore provvederà a predisporre il nuovo quadro economico dell'opera che riporterà, separatamente, il costo dell'intervento, come ridefinito a seguito dell'accoglimento della «variante gennaio 2003» e delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3., ed il costo delle opere di mitigazione e compensazione ambientale: a tale fine il soggetto aggiudicatore terrà conto anche, per quanto concerne la quantificazione del costo dell'intervento, delle indicazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine alle ulteriori voci da considerare ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

2.2. In sede di esame del progetto definitivo, si procederà ad una puntuale ricognizione delle disponibilità esistenti e, anche in relazione all'entità del contributo che la regione Lombardia indicherà in apposita delibera di Giunta, verrà affrontato il problema del completamento della copertura finanziaria, fermo restando che la quota da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche non potrà superare — salvo compensazione — quella indicata nell'allegato 1 alla delibera n. 121/2001.

3. *Clausole finali*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Nuova conca di accesso al porto di Cremona», approvato con la presente delibera.

3.2. La Commissione VIA procederà — ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 — a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle altre prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.3., debbono essere recepite in tale fase, anche avvalendosi degli esiti dell'attività di verifica che la regione Lombardia si è riservata di effettuare sul rispetto delle prescrizioni dalla medesima formulate.

Il soggetto aggiudicatore verificherà che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanza, foglio n. 316

ALLEGATO

1. *Prescrizioni e raccomandazioni di carattere generale.*

Di seguito si riportano le prescrizioni e le raccomandazioni che dovranno essere recepite dal Soggetto Aggiudicatore e dovranno trovare puntuale riscontro in sede di progettazione definitiva e/o di realizzazione delle opere.

1.1. Prescrizioni:

- aggiornare il Progetto definitivo in base ai contenuti tecnici prefigurati nella cosiddetta «Ipotesi di Variante 2003» come definita nella SIA e cioè:

- ridefinire la nave e il convoglio tipo di progetto per il Sistema Idroviario Padano-Veneto;

- utilizzare le risultanze di nuovi studi sulla evoluzione morfologica dell'alveo del Po, che hanno ridotto la stima dell'entità dell'erosione del fondo da circa 10 cm/anno a circa 5 cm/anno;

- ridimensionare la lunghezza della conca da 200 m a 120 m, con conseguente sensibile contrazione dei costi di costruzione;

- innalzare la quota della soglia di fondo della vasca, la cui entità andrà individuata successivamente sulla base degli ulteriori studi di evoluzione morfologica attualmente in corso di elaborazione per conto dell'Autorità di Bacino del fiume Po ed alla luce del prevedibile effetto prodotto dalla sistemazione dell'alveo di magra. (Pertanto, la determinazione di detto parametro è condizionante per lo sviluppo della progettazione definitiva e dovrà essere documentato nel Progetto definitivo);

- sistemare il mandracchio con l'individuazione di un posto di attesa per le navi in transito e di banchine adatte al carico/scarico delle merci nel caso di un fermo conca prolungato;

- per quanto riguarda l'alimentazione dello specchio acqueo del porto di Cremona, verificare gli ulteriori aspetti idraulici riguardanti in particolare:

- la potenza elettrica dell'impianto di sollevamento;

- le fasi realizzative dell'impianto sulla base delle reali necessità;

- la possibilità di utilizzare la conca esistente come «vasca di risparmio»;

- per quanto attiene gli aspetti idraulici dovrà essere effettuata una valutazione comparativa dei costi relativa al superamento del dislivello;

- per quanto riguarda gli aspetti strutturali si prescrive di subordinare la tensione da assegnare a ciascun tirante ad un piano di verifiche sperimentali prescritte in sede di progetto definitivo.

- il valore dell'attuazione delle prescrizioni e delle misure compensative dovrà essere inserito nel quadro economico del progetto definitivo.

1.2. Raccomandazioni:

- si raccomanda che sia il progettista a definire il piano delle indagini geotecniche, alla luce delle scelte tipologiche e delle modalità costruttive delle opere da realizzare;

- si raccomanda di verificare gli aspetti impiantistici ed elettromeccanici riguardanti in particolare:

- quelli dei dati esposti sull'impegno di potenza;

- progettazione di tutti gli apparati di alimentazione per 20 kV. In particolare, il primario dei trasformatori dovrà essere realizzato con doppia tensione di imput e cambio con semplice spostamento delle connessioni dei cavi, lato rete, senza alcun costo aggiuntivo;

- l'alimentazione degli apparati di sicurezza e gestione dell'impianto è da preferirsi un sistema ridondato di UPS;

- prevedere per la supervisione del sistema una consolle con monitor a colori e sistemi di visualizzazione dello stato dell'impianto con telecamere per la visione diretta dell'area interessata del canale di accesso alla conca;

- verificare anche nelle condizioni presenza di nebbia la possibilità di usare una torrefaro con lampade a vapore di sodio;

- per quanto attiene la configurazione dell'impianto per le pompe di sollevamento, verificare che la scelta dei motori sia effettuata in base al confronto economico-prestazionale, tenendo anche conto della presenza di un motore sincrono per sfruttare appieno la possibilità di rifasamento offerto da questo tipo di macchine;

- duplicazione delle elettrovalvole di pilotaggio dei distributori di manovra;

- adozione di pompe ad ingranaggi con pressioni di esercizio inferiori ai 100 bar.

2. *Prescrizioni e raccomandazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.*

2.1. Prescrizioni in fase di progettazione definitiva:

- reperire tutte le misure di mitigazione degli impatti e sviluppare tutti gli interventi di compensazione ambientale previsti nello studio di impatto ambientale, dettagliandone la localizzazione, la tipologia e i costi analitici;

- definire e sviluppare in dettaglio il progetto di mantenimento conservativo e riutilizzo della conca esistente e delle opere di regolazione delle acque, tenendo conto dell'importanza dei manufatti quale testimonianza archeo-industriale;

- predisporre ed allegare al progetto definitivo il progetto di Monitoraggio ambientale secondo le Linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA;

- per le opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione previste, fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, adottando le «*Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde*» del Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997; ai fini della progettazione definitiva si può inoltre fare riferimento al «*Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica*» della regione Lombardia e al «*Manuale di ingegneria naturalistica*» della regione Lazio, o ad altri manuali qualificati;

- nel progetto dei manufatti curare che gli stessi siano espressione di un linguaggio architettonico che richiami la funzione delle infrastrutture portuali;

- commisurare il tirante d'acqua minimo in conca a quello rinvenibile nel fiume per valore della Q340 (portata media riscontrabile almeno 340 giorni/anno) da assumersi non sulla base dei dati oggi disponibili ma nell'ipotesi che sia nel frattempo completata la sistemazione a corrente libera del fiume e sia incrementato il servizio di dragaggio;

- presentare una specifica relazione che confermi l'assenza di effetti delle opere nel pSIC/ZPS IT 4010018 ai sensi della direttiva Ce 43192.

2.2. Prescrizioni in fase di realizzazione delle opere:

- sviluppare in dettaglio le modalità di esecuzione degli scavi attraverso setti successivi e realizzazione di tappi di fondo scavo, al fine di minimizzare gli effetti delle operazioni di pompaggio delle acque di falda necessarie per garantire la sicurezza dei lavori, adottando eventuali migliori tecnologie disponibili;

• predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

2.3. Raccomandazioni in fase di progettazione definitiva:

• approfondire la valutazione degli effetti sulla fauna dell'utilizzazione come attracco di imbarcazioni da diporto del tratto di riva compreso tra la foce del Riglio e l'imbocco del porto.

2.4. Raccomandazioni in fase di realizzazione delle opere:

• assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o in mancanza acquisisca, per le attività di cantiere, dopo la consegna dei lavori nel più breve tempo possibile, la certificazione ambientale ISP 14000 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS);

• stimare in dettaglio le emissioni in atmosfera e il rumore durante la fase di esercizio, dovute al previsto aumento dei flussi di traffico in/out del porto di Cremona.

3. *Prescrizioni e raccomandazioni del Ministero per i beni e le attività culturali:*

3.1. Prescrizioni in fase di progettazione definitiva:

• dovrà essere realizzata ed estesa l'area di riqualificazione della fascia spondale del fiume Po, con rimboschimenti, oggetto di specifica progettazione di dettaglio da sottoporre al parere della competente Soprintendenza, al fine di costituire un filtro visuale sulle opere previste dai principali coni ottici e panoramici all'intorno;

• i nuovi manufatti architettonici e le aree pavimentate dovranno essere oggetto di specifica progettazione di dettaglio da sottoporre al parere della competente Soprintendenza, che, nella scelta del linguaggio architettonico, dei materiali e delle colorazioni, punti alla massima integrazione con il contesto e mitigazione della loro visibilità.

3.2. Prescrizioni in fase di realizzazione delle opere:

• dovrà essere garantita la realizzazione, in concomitanza con l'esecuzione dell'opera principale, di tutti gli interventi di mitigazione e compensazione, che dovranno essere oggetto di specifica progettazione di dettaglio in fase di progettazione esecutiva da sottoporre al parere della competente Soprintendenza;

• tutte le attività di scavo dovranno essere condotte con la sorveglianza di una ditta specializzata nel settore archeologico che opererà sotto la direzione della competente Soprintendenza per i beni archeologici.

4. *Prescrizioni e raccomandazioni della regione Lombardia.*

4.1 Prescrizioni in fase di progettazione definitiva:

• nel progetto definitivo è da ritenersi accettabile che il tirante d'acqua minimo in conca sia commisurato a quello rinvenibile nel fiume per valori della Q340 (portata media riscontrabile almeno 340 giorni/anno); quest'ultimo è da assumersi cautelativamente non sulla base dei dati oggi disponibili ma nell'ipotesi che sia nel frattempo completata la sistemazione a corrente libera del fiume e sia incrementato il servizio di dragaggio;

• si raccomanda che le opere di compensazione siano circoscritte a quelle migliorative della viabilità ciclo pedonale e stradale nell'immediato interno del mandracchio, ed al completamento di quelle esistenti, nel tratto compreso tra il fiume Po e il porto;

• la portata del nuovo impianto «reversibile» di pompaggio, prevista in 1.00 mc/sec, dovrà tenere conto, in caso di piena, dell'eventuale adduzione di acqua proveniente dai coli che alimentano il canale navigabile;

• le opere per la raccolta delle acque di sentina e dei rifiuti liquidi e solidi dovranno essere adeguate all'incremento di traffico previsto;

• la risposta ad eventuali incidenti che possono comportar e il rilascio di sostanze in acqua dovrebbe comunque essere adeguata a tutte le tipologie di merci trasportate più frequentemente sul sistema idroviario considerato;

• l'illuminazione dell'area dovrà rispettare le indicazioni della legge regionale n. 17/00;

• dovranno essere meglio dettagliate, dal punto di vista acustico, le informazioni sulle modalità di esercizio della nuova conca.

4.2. Raccomandazioni in fase di progettazione definitiva:

• è raccomandato che il progetto definitivo prenda in considerazione il recupero e il riutilizzo ad attività complementari di quelle attinenti la navigazione degli spazi attualmente occupati dalla avanconca esistente, che è destinata ad essere messa fuori servizio con l'entrata in funzione della nuova opera;

• è raccomandato un approfondimento circa il mantenimento conservativo della conca esistente (che rappresenta comunque un esempio di archeologia industriale) anziché la sua parziale o totale demolizione. Ulteriori considerazioni possono essere compiute circa il riutilizzo quale bacino di carenaggio. In tal senso il progetto dovrà compiere una valutazione comparata dei costi di demolizione o di mantenimento o di riconversione della conca esistente.

4.3. Prescrizioni e raccomandazioni in fase di realizzazione delle opere:

• dovrà essere prestata particolare attenzione nell'individuazione del sito per l'ammasso degli inerti e dei percorsi stradali per il loro allontanamento;

• in fase di predisposizione del cantiere si dovranno prevedere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che sia i fenomeni atmosferici di particolare intensità, sia le piene del fiume, possano causare inquinamenti dell'area, a causa dei depositi di sostanze o prodotti attinenti alle attività di cantiere quali olii, idrocarburi, batterie, rifiuti, ecc.;

• dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto con capacità differenziata, in modo da ottimizzare i carichi sfruttando al massimo la capacità degli stessi. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità al fine di ridurre il numero di veicoli in circolazione nelle zone limitrofe al cantiere;

• in uscita dal cantiere dovrà essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali;

• i riempimenti dovranno essere fatti privilegiando il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi e dalle eventuali demolizioni;

• cemento, calce, intonaci ed altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati tramite trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d'emissione di 10 mg/Nmc. I filtri dovranno essere dotati di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme);

• il materiale di pezzatura grossolana, stoccato in cumuli, dovrà essere opportunamente umidificato in caso di vento superiore ai 5 m/s. In zone non protette dovranno essere installati sistemi di rilevazione della direzione e velocità del vento;

• eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfaso o secco, di ridotte dimensioni granulometriche, dovranno essere opportunamente dotate di carter;

• dovranno essere minimizzate le interferenze impattanti tra il cantiere e la viabilità esistente;

• dovrà essere prevista l'adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi dovranno essere utilizzati sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi, visto l'elevato numero di mezzi previsti e di movimentazione degli stessi utilizzati durante tutta la fase di cantierizzazione;

• dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore con caratteristiche progettuali tali da ottenere le massime prestazioni energetiche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera;

• in fase di realizzazione dell'intervento, nel caso di eventuale riutilizzo di materiali litoidi di risulta, il loro asporto è subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla provincia ed al comune di Cremona da parte del titolare del cantiere o del proprietario suo delegato, con l'indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o di deposito, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 14/98 in materia di cave;

• la realizzazione di eventuali manufatti per lo stoccaggio delle merci quali silos, container, ecc., e/o per la movimentazione quali carri-ponte, gru, ecc. dovrà essere progettata avendo cura di limitare al massimo l'interferenza visiva dei medesimi (in particolare dai principali punti di visuale pubblica);

- particolare cura dovrà essere posta nella progettazione dell'architettura dei manufatti in modo che gli stessi siano chiara espressione di un «linguaggio architettonico» che per significato anche simbolico richiami la funzione delle infrastrutture navigabili e dei porti e possa anche costituirsi quale immagine riconoscibile di un nuovo riferimento paesistico-ambientale;
- il dimensionamento e la «finitura» dei piazzali dovrà garantire un'adeguata dotazione di suoli permeabili, in modo da evitare l'effetto di «desolanti piazzali» ed avendo cura che la progettazione consegua un equilibrato rapporto fra le aree di stoccaggio ed aree pertinenziali a verde;
- dovrà essere riservata un'adeguata attenzione alla necessità di ampie piantumazioni, di essenze arboree autoctone di medio ed alto fusto da porre a dimora a gruppi e macchie lungo le sponde del Fiume Po, a monte ed a valle del canale;
- qualora si prevedesse il funzionamento, soprattutto notturno, di pompe o altri impianti di servizio rumorosi, dovrà essere stimato quantitativamente il loro effetto sui livelli di immissione di rumore in corrispondenza dei recettori esposti. Sulla base delle risultanze dell'analisi dovrà quindi essere valutata l'opportunità di adottare eventuali misure mitigative per contenere il disturbo;
- per quanto riguarda le emissioni rumorose della conca dovute al traffico delle imbarcazioni, pur non essendo stato ancora emanato il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 11 della legge n. 447/1995, finalizzato alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine da natanti e imbarcazioni, si ritiene comunque che possano essere assunti come riferimento i limiti della classificazione acustica comunale, a condizione che essa sia conforme ai criteri definiti dall'art. 2 della legge regionale n. 13/02 e dettagliati dalla DGR VII/9776;
- i parcheggi degli automezzi, se di nuova costruzione o in ristrutturazione, dovranno possibilmente essere progettati in modo da ridurre le evaporazioni dei COV (composti organici volatili) dai serbatoi adottando schermi frangisole o sistemi ombreggianti;
- dovrà essere presentato un piano di monitoraggio della qualità dell'aria nella fase di cantiere per il controllo dei valori riferiti ai principali inquinanti atmosferici prodotti.

05A06346

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) Hub portuale di Trieste - Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali. (Deliberazione n. 99/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, sotto la voce «Hub portuali», l'intervento «Trieste piattaforma logistica» per il quale si indica un costo complessivo di 414,198 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del

programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in apposito allegato, conferma l'intervento «Hub portuale di Trieste» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 12 novembre 2004, n. 646, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto preliminare relativo alla realizzazione, nell'ambito dell'Hub portuale di Trieste, della «Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 20 settembre 2002, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che al progetto è stato assegnato il CUP C21B03000060001;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che l'intervento sottoposto a questo Comitato si colloca nel processo di riequilibrio modale inteso a sviluppare — in linea con le indicazioni comunitarie già presenti nel «libro bianco» sui trasporti e con i contenuti del «Piano generale dei trasporti e della logistica», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 — modalità alternative alla strada al fine di superare i pericoli connessi ai problemi di congestione nel settore della mobilità, che rischiano di minare la competitività dell'economia europea, e al fine di assicurare forme più sostenibili dal punto di vista sociale-ambientale ed economico;

che, nella prospettiva descritta, il predetto intervento si pone in funzione attuativa del progetto «autostrade del mare», che figura inserito nella lista dei progetti prioritari nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui alla decisione n. 884/2004/CE, e rappresenta un'occasione di potenziamento del Corridoio 5, il cui sviluppo (integrato con una rete multimodale Nord italiano-Sud francese) consentirebbe di ribaltare l'attuale svantaggio competitivo delle regioni italiane, poste in posizione periferica rispetto al Centro Europa, e di rilanciare le opportunità collegate alla localizzazione dell'Italia nel Mediterraneo quale via naturale per i collegamenti via mare, con forti opportunità economiche per l'intera penisola;

che la realizzazione della piattaforma logistica di Trieste risponde all'esigenza di nuovi interventi di infrastrutturazione che consentano a detto porto — scalo marittimo di rilevanza economica internazionale, riconosciuto dall'Unione europea quale porto franco comunitario, e perno del sistema portuale dell'Alto Adriatico — di garantire lo sviluppo di traffici previsto dal piano strategico in atto, posto che, stante le attuali percentuali di capacità residua del porto stesso, è prevedibile che entro il 2010 parte delle strutture portuali pervenga alla saturazione;

che detta piattaforma logistica, prevista nell'area tra lo «scalo legnami» e le aree ex Italsider, rappresenta il primo nucleo del futuro modello di sviluppo del porto in direzione Sud-Est e costituisce, inoltre, il primo passo per delineare un percorso di recupero e riutilizzo di tutte le aree del porto industriale di Trieste, le cui attività primarie (raffinerie, impianti industriali, ecc,) in parte sono state progressivamente dismesse o riconvertite;

che l'intervento consentirà di recuperare all'utilizzo portuale un'area complessiva di 250.000 metri quadri, dei quali 140.000 ricavati da aree attualmente occupate dal mare mediante rettifica artificiale della linea della costa esistente e realizzazione di una piattaforma su sedime marino con un banchinamento pensile a pali e piastre, soluzione che — rispetto alle alternative prospettate — presenta il pregio di garantire tempi più brevi e certi sotto il profilo dell'esecuzione e la possibilità di impiego della parte sottostante quale zona di colmata per lo smaltimento dei fanghi di scarto di altri progetti portuali e di drenaggio;

che, per assicurare la piena funzionalità dell'opera, il progetto prevede anche la realizzazione di nuovi raccordi stradali e ferroviari; un adeguato impianto di smaltimento delle acque superficiali e sotterranee reflue con idonei impianti di depurazione, adeguati impianti elettrici e speciali, impianti idrici e antincendio, la realizzazione di 2 magazzini portuali su un'area di 24.000 metri quadri, la costruzione di gru da banchina e un nuovo attracco per navi Ro-Ro, eventualmente raddoppiabile;

che l'intera area interessata dalla realizzazione della piattaforma è di proprietà demaniale e non è interessata da occupazioni in forza di atti formali pluriennali;

che l'Autorità portuale di Trieste, indicata quale soggetto aggiudicatore della piattaforma dalla regione nella delibera 14 novembre 2002 n. 3854, ha trasmesso, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il progetto preliminare, corredato dallo studio di prefattibilità ambientale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 8 maggio 2003, n. 5116/VIA, ha ritenuto non assoggettabili a procedura di VIA gli interventi previsti dal progetto preliminare, in quanto non costituiscono variante al piano regolatore portuale approvato, pur formulando prescrizioni in ragione degli impatti che si generano in fase di realizzazione e di esercizio dell'opera;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 4 agosto 2003, prot. ST/101/27078, ha espresso parere favorevole, raccomandando all'Autorità portuale di concordare con la Soprintendenza competente un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area relativa al «Porto Vecchio», in previsione e a seguito del trasferimento delle funzioni commerciali alla nuova piattaforma;

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, chiamato ad esprimersi sulla fattibilità tecnica d'insieme dell'opera e sulla prosecuzione dell'*iter* approvativo del progetto, con atto del 9 luglio 2004, n. 356, ha emanato il proprio parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;

che la regione Friuli-Venezia Giulia, con delibera di giunta 10 ottobre 2004, n. 3076, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto, richiamando — tra l'altro — le osservazioni di cui alla delibera del Consiglio comunale di Trieste 23 settembre 2003, n. 71, e formulando la propria valutazione positiva sulla localizzazione dell'opera, e che la medesima ha fornito, con successiva delibera 6 febbraio 2004, precisazioni in merito all'obbligo di allaccio alla «grande viabilità triestina» in precedenza indicato e da riferire alla progettazione preliminare della seconda fase progettuale o al momento in cui siano comunque disponibili le aree necessarie;

che parere positivo è stato espresso sia dall'ANAS con nota 21 febbraio 2003, n. 4195, che da RFI con nota 5 marzo 2003, n. DITS/SOT.OC 02/695;

che le opere previste risultano rispondenti alle previsioni urbanistiche di cui al piano regolatore generale del comune di Trieste;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, sostanzialmente recependo le osservazioni avanzate in fase istruttoria ed in particolare sottolineando che — essendo il porto di Trieste ricompreso tra i siti inquinati di interesse nazionale e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2003 — il soggetto aggiudicatore, alla data di presentazione del progetto definitivo, dovrà aver effettuato le indagini e analisi previste dal «piano di caratterizzazione ambientale» e aver ottenuto l'approvazione, da parte del suddetto Ministero, del relativo progetto di bonifica ambientale;

- *sotto l'aspetto attuativo:*

che il soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002 è individuato nell'Autorità portuale di Trieste;

che l'affidamento dei lavori avverrà tramite concessione o con ricorso alla figura del contraente generale;

che si prevede che la piattaforma logistica venga realizzata in cinque anni dall'avvio dei lavori e che la realizzazione stessa avverrà in due lotti consecutivi, di cui il primo lotto dedicato alla realizzazione della parte del molo in modo da consentire, già a partire dal terzo anno, lo svolgimento delle attività previste (traffico merci convenzionali, traffico Ro-Ro e servizi logistici integrati);

che il suddetto cronoprogramma dovrà essere reso compatibile, ove necessario, con i tempi e le procedure della citata bonifica ambientale;

- *sotto l'aspetto finanziario:*

che il costo dell'intervento all'esame, secondo il quadro economico di cui alla relazione istruttoria, ammonta a 272.000.000 euro di cui 233.806.000 per lavori a base d'asta e 38.194.000 euro per somme a disposizione;

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rappresentato la necessità di predisporre il quadro economico in stretta correlazione con le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed ha formulato considerazioni sulle somme a disposizione e sul fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;

che il citato quadro economico di cui alla relazione istruttoria include, rispetto a quello esaminato dal predetto Consiglio, anche il costo delle operazioni di bonifica e l'IVA sull'onere di acquisizione delle gru, rideterminando di conseguenza — in relazione al nuovo valore dei lavori a base d'appalto — alcune voci delle somme a disposizione;

che, secondo la relazione istruttoria, l'analisi costi-benefici evidenzia un tasso di rendimento interno economico dell'iniziativa progettuale pari all'8% in caso di recupero degli immobili da tempo dismessi e al 7% in caso contrario e un valore netto attualizzato di 97,3 Meuro nella 1ª delle ipotesi considerate e 65,9 nella 2ª;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di rinviare alla fase di approvazione del pro-

getto definitivo l'assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche, essendo previsti approfondimenti tecnici e amministrativi;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatiblità ambientale e dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «Hub portuale di Trieste — Piattaforma logistica tra lo scalo legnami e il punto franco oli minerali».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regioni nella localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 190/2002 l'importo di 272,00 Meuro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1., a cui è condizionata l'approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato, che forma parte integrante, della presente delibera. Detto progetto definitivo potrà essere sottoposto a questo Comitato solo dopo che il soggetto aggiudicatore avrà effettuato le indagini e analisi del «piano di caratterizzazione ambientale» citato nella «presa d'atto» e dopo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio avrà approvato il relativo progetto di bonifica ambientale.

1.4. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al predetto Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Copertura finanziaria.*

La individuazione della copertura finanziaria sarà effettuata in sede di esame del progetto definitivo, in relazione alla previsione dei citati approfondimenti tecnici.

In occasione della presentazione di detto progetto — che dovrà essere redatto tenendo conto, per quanto attiene al quadro economico, anche delle osservazioni formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici — il soggetto aggiudicatore, con riferimento alle indicazioni riportate nella relazione istruttoria, fornirà più puntuali elementi sui motivi e sui termini della diversa distribuzione dei fondi statali già assentiti ed originariamente destinati dal medesimo soggetto aggiudicatore all'opera.

3. *Clausole finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto aggiudicatore verificherà che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3. Il citato Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 318

ALLEGATO

HUB PORTUALE DI TRIESTE

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. PRESCRIZIONI.

1.1. Prescrizioni da recepirsi nel corso della realizzazione dell'opera e/o dell'esercizio della piattaforma:

- al fine di evitare l'inquinamento delle acque marine e di superficie sia in corso di realizzazione che di esercizio della piattaforma, dovranno essere attuate tutte le idonee misure già previste nella documentazione inviata; altresì, in considerazione delle operazioni previste sulla piattaforma e dei movimenti dei mezzi pesanti, si dovranno prevedere oltre ai sistemi di raccolta già ipotizzati, anche idonei sistemi di sezionamento idraulico all'interno degli stessi sistemi;

- nel corso della realizzazione dell'opera, considerato l'inquinamento dei fondali, di cui ancora non si conosce l'entità, si dovrà verificare se gli interventi per il confinamento degli inquinanti siano idonei ad annullare il rischio di contaminazione; i competenti uffici regionali, in particolare l'ARPA, sulla base delle risultanze delle analisi e dei dati del monitoraggio, dovranno predisporre un abaco delle attività e definire i tempi di realizzazione; in caso di superamento di soglie di torpidità e inquinamento, deve prevedersi anche la sospensione o la modifica delle operazioni di cantiere; in particolare le operazioni di realizzazione dovranno essere svolte, possibilmente, nei periodi invernale e primaverile, periodi di sufficiente idrodinamismo; proprio in relazione alle problematiche legate all'idrodinamismo, dovranno essere, altresì, studiati ed attuati idonei interventi per la vivificazione delle acque;

- con riferimento all'inquinamento da rumore dovrà assicurarsi il rispetto dei limiti di legge, prevedendosi sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, le opportune misure di mitigazione, da verificare altresì in efficacia da parte delle competenti strutture regionali;

- si dovrà prevedere una gestione della piattaforma logistica il più possibile attraverso movimenti via ferro, al fine di limitare le emissioni di gas e di polveri sottili;

- si dovranno prevedere le azioni idonee ed i piani per la sicurezza delle operazioni di carico/scarico e stoccaggio, in ragione altresì delle tipologie di merci movimentate;

- per quanto riguarda la bonifica dell'area della ferriera si dovrà procedere secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia;

- per quanto concerne la viabilità di allaccio alla Grande Viabilità Triestina dovrà studiarsi una soluzione progettuale che riduca l'impatto sulla viabilità stradale della zona, prevedendosi un raccordo diretto della Piattaforma logistica con la Grande Viabilità Triestina, attraverso le opportune modifiche alle rampe esistenti ovvero la creazione di nuovi innesti. La prescrizione è da riferirsi temporalmente alla progettazione preliminare della seconda fase progettuale, momento in cui potranno essere usufruite le aree necessarie alla realizzazione di tale collegamento in zona portuale;

- per quanto concerne il nuovo collegamento ferroviario:

  - prima dell'entrata in esercizio della piattaforma logistica, specialmente in previsione dei nuovi traffici merci, dovranno risolversi le problematiche afferenti al passaggio a livello incustodito situato all'ingresso della Via Alti Forni;

  - dovrà procedersi alla rimozione dei vincoli che attualmente penalizzano l'accesso ferroviario allo Scalo Legnami, sia riducendo la pendenza lungo la linea «bassa» dallo Scalo Legnami alla Scalo di Servola, sia estendendo i binari dello scalo di Servola.

1.2. Prescrizioni da recepirsi nel progetto definitivo

- dovrà essere eseguito un lieve adeguamento funzionale per lo spostamento della linea di banchina a filo di quella esistente della Ferriera di Servola, come osservato dallo stesso soggetto aggiudicatore nella relazione generale illustrativa allegata al progetto in esame;

- dovrà essere condotta, anche con speditive verifiche, l'idoneità del dimensionamento degli elementi strutturali in relazione ad una assegnata schematizzazione delle azioni di progetto, tenuto anche conto delle recenti norme introdotte in tema di azioni sismiche;

- dovranno essere implementate specifiche misure per assicurare sufficiente durabilità all'opera nel tempo di vita utile assegnato, alla luce dell'aggressività dell'ambiente nel quale le progettate strutture sono inserite. Ciò anche al fine del contenimento dei costi di manutenzione programmata;

- deve essere tenuta nella dovuta considerazione la necessità di adottare materiali particolarmente adatti a ridurre quanto più possibile gli effetti dell'aggressione marina. Utile riferimento potrà essere individuato nelle «Linee guida per il calcestruzzo strutturale», emanate dal Servizio tecnico centrale del Cons. sup. lav. pubblici;

- per il prevedibile comportamento disomogeneo dei diversi tipi di fondazione dovrà affinarsi la soluzione statica per i cassoni già realizzati in particolare dovrà essere chiarita la funzione dei pali aggiuntivi al sistema di fondazione su colonne di jet-grouting;

- i trasformatori distributore/rete portuale dovranno essere dotati di avvolgimenti primari idonei a ricevere sia l'attuale tensione di 27,5 kV che la tensione unificata di 20 kV con semplice disconnessione dei morsetti di alimentazione, in quanto il livello di 27,5 kV non è nello standard nazionale e quindi destinato, nel prossimo futuro, ad essere dismesso;

- le cabine di trasformazione secondarie Ovest, Est e Sud dovranno essere previste a livello del piazzale ovvero leggermente rialzate;

- per l'elevata probabilità di presenza e permanenza di acqua nei cunicoli di distribuzione dei cavi, il numero di giunzioni elettriche dovrà essere ridotto al minimo ed esse dovranno essere comunque dotate di guaina esterna protettiva nei confronti dell'acqua;

- stante la presenza di numerose torrifaro, alte circa 36 m e di gru elettromeccaniche, dovrà essere condotto uno studio preliminare secondo CEI 81 per quanto riguarda la protezione contro le scariche atmosferiche in coordinamento con la rete di terra;

- dovrà essere condotto uno studio illuminotecnico per la determinazione del numero e la dislocazione delle torrifaro;

- il progetto dovrà considerare i calcoli idraulici delle varie reti, accompagnati da disegni d'insieme e da particolari appropriati;

- dovrà essere considerato l'aumento del diametro della rete antincendio, ora fissato a Ø100, e la possibilità che alcuni idranti siano del tipo fuori terra;

- il quadro economico dell'intervento dovrà essere reso conforme a quanto previsto dall'art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; occorre fornire giustificazioni il più possibile analitiche in merito alla determinazione degli importi delle somme a disposizione.

2. RACCOMANDAZIONI.

- L'Autorità portuale e la Sopraintendenza competente per il territorio è opportuno che concordino un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area relativa al Porto Vecchio in previsione ed a seguito del trasferimento delle funzioni commerciali nella nuova piattaforma.

• È opportuno che la realizzazione della proposta opera comporti l'effettivo trasferimento delle attività operative residuali dal cosiddetto «Porto Vecchio».

• Ai fini poi del funzionamento dell'opera come cassa di colmata (una volta definitivamente bonificato il sedime), occorre che la progettazione sia opportunamente integrata con la previsione del necessario corredo di dispositivi e misure.

• Occorrerà preventivamente definire:

- modalità di deposito del materiale scavato all'interno dei pali di grande diametro durante la fase esecutiva;

- modalità di riempimento e di spandimento del materiale dragato (sia in corso d'opera che ad opera realizzata e già operativa ai fini portuali, anche se per eventuali stralci funzionali); modalità di gestione della cassa di colmata nel tempo di vita utile dell'opera, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di compattazione dei fanghi di dragaggio (al fine di massimizzare la capacità utile della cassa) e di mitigare l'impatto dei fanghi sulle componenti ambientali.

• Sarà opportuno integrare, con i dovuti approfondimenti, gli aspetti geotecnici del progetto del banchinamento.

05A06345

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Accantonamento delibera n. 19/2004 - Punto 2. (Deliberazione n. 97/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i Fondi in questione, si prevede che le amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti e sono definite le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), e in particolare il comma 129, che stabilisce l'utilizzazione, previa delibera di questo Comitato, della dotazione del Fondo ex art. 61 della legge n. 289/2002 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo ex art. 60 e attribuisce a questo Comitato la competenza a deliberare la diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi;

Vista la tabella D allegata alla legge finanziaria per il 2004, con la quale si assegna al Fondo aree sottoutilizzate del Ministero dell'economia e delle finanze una dotazione aggiuntiva per gli anni 2004-2006 pari a 8.061 milioni di euro (100 per il 2004, 1.611 per il 2005, 6.350 per il 2006) di cui, ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289/2002, 2.761 milioni di euro (1.511 per l'anno 2005 e 1.250 per l'anno 2006) destinati al finanziamento del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2004), con la quale è stato accantonato, al punto 2 (voce E.1 della tavola di riparto), l'importo di 250 milioni di euro, per l'anno 2005, da reintegrare, con successiva delibera di questo Comitato, a favore del Ministero delle attività produttive (capitolo 7420), a fronte della temporanea riallocazione di risorse disposta a favore del Fondo del Ministero dell'economia e finanze con la propria delibera 25 luglio 2003, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185/2003), punto 1, voce A.5 (e voce D.4.1) della tabella di riparto per fronteggiare le esigenze relative al credito di imposta agli investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002;

Vista la nota di trasmissione del Ministero delle attività produttive n. 3888 del 16 novembre 2004 e l'allegata richiesta del Sottosegretario di Stato datata 13 ottobre 2004 con la quale si sollecita il reintegro, a favore del detto Ministero, del citato importo di 250 milioni di euro accantonato allo scopo con la delibera n. 19/2004;

Tenuto conto che, alla luce delle effettive esigenze relative al credito d'imposta di cui alla richiamata delibera n. 23/2003, non si è reso necessario dover disporre del predetto importo di 250 milioni di euro e che pertanto la temporanea riallocazione di cui alla delibera n. 23/2003 non ha in effetti dato luogo ad alcun trasferimento di risorse;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Le risorse accantonate da questo Comitato di cui al punto 2 della delibera n. 19/2004, pari a 250 milioni di euro, per l'anno 2005, sono reintegrate a favore del Ministero delle attività produttive.

Per le motivazioni esposte in premessa, tale reintegro non comporterà alcun trasferimento di risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell'economia e delle finanze a quello del Ministero delle attività produttive.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 251

05A06203

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2066
Yen giapponese	130,88
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,792
Corona danese	7,4483
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66240
Fiorino ungherese	247,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0125
Corona svedese	9,3735
Tallero sloveno	239,43
Corona slovacca	38,321
Franco svizzero	1,5391
Corona islandese	79,85
Corona norvegese	7,9300
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3202
Leu romeno	36080
Rublo russo	34,5610
Nuova lira turca	1,6381
Dollaro australiano	1,5593
Dollaro canadese	1,4916
Yuan cinese	9,9864
Dollaro di Hong Kong	9,3754
Rupia indonesiana	11643,69
Won sudcoreano	1217,40
Ringgit malese	4,5861
Dollaro neozelandese	1,7020
Peso filippino	67,280
Dollaro di Singapore	2,0146
Baht tailandese	49,485
Rand sudafricano	8,1633

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06475

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di maggio 2005 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6
	Aprile	124,9	1,7	3,7
	Maggio	125,1	1,7	3,8

05A06344

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Redoxon»

Estratto determinazione AIC/N n. 160 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: REDOXON, anche nelle forme e confezioni: «1 g compresse effervescenti» 15 compresse all'arancia senza zucchero, «1 g compresse effervescenti» 15 compresse al limone senza zucchero.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - c.a.p. 20156, codice fiscale n. 05849130157.

Confezione: «1 g compresse effervescenti» 15 compresse all'arancia senza zucchero - A.I.C. n. 005064201 (in base 10), 04UKJ9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratoires Roche Nicholas nello stabilimento sito in Gaillard (Francia) Roche S.p.az. nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via Monelli n. 2.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (Vit. C) 1000 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico anidro, sodio carbonato anidro, acido malico, isomalto, sodio cloruro, acesulfame potassio, aspartame, aroma arancia, aroma mandarino, beta-carotene 1% CWS (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti).

Confezione: «1 g compresse effervescenti» 15 compresse al limone senza zucchero - A.I.C. n. 005064237 (in base 10), 04UKKF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratoires Roche Nicholas nello stabilimento sito in Gaillard (Francia) Roche S.p.a., nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via Monelli n. 2.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (Vit. C) 1000 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico anidro, sodio carbonato anidro, acido malico, isomalto, sodio cloruro, acesulfame potassio, aspartame, aroma limone, olio vegetale adsorbato, riboflavina (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina C.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «1 g compresse effervescenti» 15 compresse all'arancia senza zucchero - A.I.C. n. 005064201 (in base 10), 04UKJ9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1 g compresse effervescenti» 15 compresse al limone senza zucchero - A.I.C. n. 005064237 (in base 10), 04UKKF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 005064201 «1 g compresse effervescenti» 15 compresse all'arancia senza zucchero - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 005064237 «1 g compresse effervescenti» 15 compresse al limone senza zucchero - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tetravac».

Estratto provvedimento UCP/II/1973 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034127011/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034127023/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034127035/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034127047/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034127050/M - 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034127062/M - 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore nel processo produttivo del principio attivo: sostituzione dell'alcol attualmente impiegato per le fasi di «sanitisation» e conservazione delle colonne DEAE-Sperodex con una soluzione di idrossido di sodio 0,1 m e una miscela di acido acetico 0,5 m e sodio cloruro 0,2 m (sanitisation) e con una miscela di acido acetico 0,5 m e sodio cloruro 0,2 m (conservazione).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pentavac».

Estratto provvedimento UCP/II/1974 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034126019/M - 1 flacone monodose polvere liofilizzata + 1 siringa preriempita monodose senza ago sospensione iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126021/M - 10 flaconi monodose polvere liofilizzata + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sospensione iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126033/M - 1 flacone monodose polvere liofilizzata + 1 siringa preriempita monodose con ago sospensione iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126045/M - 10 flaconi monodose polvere liofilizzata + 10 siringhe preriempite monodose con ago sospensione iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126058/M - 1 flaconcino di polvere + 1 siringha preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126060/M - 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.N.C.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/II/032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore nel processo produttivo del principio attivo: sostituzione dell'alcol attualmente impiegato per le fasi di «sanitisation» e conservazione delle colonne DEAE-Spherodex con una soluzione di idrossido di sodio 0,1 m e una miscela di acetico 0,5 m e sodio cloruro 0,2 m (sanitisation) e con una miscela di acido acetico 0,5 m e sodio cloruro 0,2 m (conservazione).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UCP/II/1975 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017084 - 1 flacone 1 ml 2000 U/ml;

A.I.C. n. 027017108 - 1 flacone 1 ml 4000 U/ml;

A.I.C. n. 027017122 - 1 flacone 1 ml 10000 U/ml;

A.I.C. n. 027017134 - 1 flacone 1000 U/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017209 - 1 siringa tamp. fosf. 1000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017211 - 1 siringa tamp. fosf. 2000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017223 - 1 siringa tamp. fosf. 3000 UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027017235 - 1 siringa tamp. fosf. 4000 UI/0,4 ml;

A.I.C. n. 027017247 - 1 siringa tamp. fosf. 10000 UI/ml;

A.I.C. n. 027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/ 0,25 ml;

A.I.C. n. 027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/ 0,5 ml;

A.I.C. n. 027017312/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/ 0,6 ml;

A.I.C. n. 027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/ 0,7 ml;

A.I.C. n. 027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/ 0,8 ml;

A.I.C. n. 027017348/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/ 0,9 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/043.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica

Modifica apportata: modifica della procedura del test per la sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Keflu».

Estratto provvedimento UCP/II/1976 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: KEFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 036508012/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 036508024/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con tacca per dosaggio pediatrico.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/II/033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: revisione di alcune parti del dossier di registrazione senza alcuna modifica nei processi di produzione e dei controlli.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06302

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Begrivac».

Estratto provvedimento UCP/II/1977 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 022143287/M - 1 fiala siringa 0,5 ml;

A.I.C. n. 022143299/M - 1 siringa preriempita da una dose 0,5 ml con indicatore di dosaggio per bambini al di sotto di trentasei mesi.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/II/033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: revisione di alcune parti del dossier di registrazione senza alcuna modifica nei processi di produzione e dei controlli.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zyvoxid».

Estratto provvedimento UCP/II/1989 del 15 giugno 2005

Specialità medicinale: ZYVOXID.

Confezioni:

A.I.C. n. 035410012/M - 1 sacca 300 ml; per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410024/M - 2 sacche 300 ml; per infusione monouso da 2 mc/ml;

A.I.C. n. 035410036/M - 5 sacche 300 ml; per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410048/M - 10 sacche 300 ml; per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410051/M - 20 sacche 300 ml; per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410063/M - 25 sacche 300 ml; per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410075/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035410087/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410099/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410101/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410113/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410125/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410137/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410149/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410152/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410164/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410176/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410188/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410190/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410202/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410214/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410226/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410238/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410240/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410253/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410265/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410277/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410289/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410291/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410303/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410315/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410327/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410339/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410341/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410354/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0439/001-004/II/017, II/012, II/09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06297

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabriox».

Estratto provvedimento UCP/II/1990 del 15 giugno 2005

Specialità medicinale: GABRIOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035412016/M - 1 sacca per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412028/M - 2 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412030/M - 5 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412042/M - 10 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412055/M - 20 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412067/M - 25 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035412079/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035412081/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412093/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412105/M - 1 flacone 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412117/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412129/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412131/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412143/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412156/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412168/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412170/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412182/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412194/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412206/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412218/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412220/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412232/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412244/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412257/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412269/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412271/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412283/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412295/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412307/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 03541231 9/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412321/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412333/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 35412345/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035412358/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0441/001-004/II/017, II/012, II/09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Linezolid Pharmacia».

Estratto provvedimentoUCP/II/1991 del 15 giugno 2005

Specialità medicinale: LINEZOLID PHARMACIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035411014/M - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411026/M - 2 sacche 300 ml per infusione monuso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411038/M - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411040/M - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml

A.I.C. n. 035411053/M - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411065/M - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411077/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035411089/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411091/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411103/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411115/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411127/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411139/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411141/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411154/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411166/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411178/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411180/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411192/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411204/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411216/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411228/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411230/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411242/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411255/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411267/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411279/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411281/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411293/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411305/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411317/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411329/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411331/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411343/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411356/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0440/001-004/II/017, II/012, II/09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06295

AGENZIA DEL TERRITORIO

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione del 16 febbraio 2005, recante: «Provvedimento emanato ai sensi del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata. Linee guida».

Nell'articolo 8 del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005, alla pag. 36, prima colonna, al primo comma, la frase «dell'articolo 6» è sostituita: «dell'articolo 5».

05A06294

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Iscrizione delle ditte abilitate nell'Albo dei depositari di cui al Nuovo regolamento albo dei depositari A.G.E.A.

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 86 del 10 maggio 2005, sono iscritti nell'albo dei depositari di cui al Nuovo regolamento albo dei depositari A.G.E.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2005, le sotto indicate ditte per i magazzini e per le capacità ricettive a fianco di ciascuna indicate:

Settore merceologico «Zucchero»:

N°. matricola	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.tot. TN.
01/ZU	Magazzini generali raccordati di Cesena S.r.l.	Cesena (FC)	10.000
02/ZU	S.F.I.R. - Società fondiaria industriale romagnola S.p.a.	Bertinoro (FC)	8.500
		Forlimpopoli (FC)	38.500
		Pontelagoscuro (FE)	79.400
		S.Pietro di Casale (BO)	62.000
03/ZU	Borsari E. & C. S.r.l.	Bondeno (FE)	23.200
04/ZU	Eridania Sadam S.p.a.	Jesi (AN)	63.000
		Fermo (AP)	29.000
		Russi (RA)	56.500
		San Quirico Tre Casali (PR)	60.000
05/ZU	Zuccherificio del Molise S.p.a.	Termoli (CB)	82.000
06/ZU	Co.Pro.B. Soc.Coop.Agr.	Minerbio (BO)	50.000
		Ostellato (FE)	15.000
07/ZU	C.I.S.A.F. S.r.l.	Pontelagoscuro (FE) via Amanti	27.200
		Pontelagoscuro (FE) via Canneto	4.000
08/ZU	Italia Zuccheri S.p.a.	Porto Viro (RO)	70.000
		Finale Emilia (MO)	30.000

05A06402

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501148/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00